

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 3814/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1785/81 e relativo all'applicazione in Spagna dei prezzi previsti da detto regolamento nel settore dello zucchero 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 3815/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'applicazione del prezzo comune d'intervento dell'olio d'oliva in Spagna 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 3816/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che abolisce, nel settore degli ortofrutticoli, il meccanismo di compensazione applicabile agli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri e che stabilisce misure connesse 10
- ★ Regolamento (CEE) n. 3817/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Spagna, di prodotti diversi dagli ortofrutticoli 12
- ★ Regolamento (CEE) n. 3818/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3210/89 che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi 15
- ★ Regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo 17
- ★ Regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio 22

Prezzo : 14 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

| | |
|--|----|
| * Regolamento (CEE) n. 3821/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che abroga il regolamento (CEE) n. 3294/86 e modifica i regolamenti (CEE) n. 1393/76, (CEE) n. 1780/89, (CEE) n. 2053/89, (CEE) n. 2054/89, (CEE) n. 209/88 e n. 163/67/CEE al fine di abolire la deroga all'utilizzazione del tasso di conversione agricolo per gli importi interessati | 24 |
| * Regolamento (CEE) n. 3822/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che fissa i tassi di conversione agricoli | 26 |
| * Regolamento (CEE) n. 3823/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3016/78 che stabilisce talune modalità d'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio | 27 |
| * Regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992 | 29 |
| * Regolamento (CEE) n. 3825/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che fissa i contingenti applicabili alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi | 38 |
| * Regolamento (CEE) n. 3826/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i massimali indicativi previsti dal regolamento (CEE) n. 3810/91 nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) per gli scambi con la Spagna e il Portogallo nel settore delle carni bovine | 40 |
| * Regolamento (CEE) n. 3827/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo | 42 |
| * Regolamento (CEE) n. 3828/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che abroga il regolamento (CEE) n. 581/86 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione e che fissa tali importi nel settore dello zucchero | 44 |
| * Regolamento (CEE) n. 3829/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, dal 1993, alle consegne in Spagna di prodotti diversi dagli ortofrutticoli | 45 |
| * Regolamento (CEE) n. 3830/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, relativo alla soppressione dei diritti doganali e degli elementi fissi negli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna, ed all'applicazione da parte della Spagna dei diritti della tariffa doganale comune negli scambi con i paesi terzi, a partire dal 1° gennaio 1993 | 46 |
| * Regolamento (CEE) n. 3831/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 816/89 che fissa l'elenco dei prodotti sottoposti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli, nonché determinazione dei prodotti che restano soggetti a tale meccanismo per quanto riguarda le forniture alla Spagna | 47 |
| * Regolamento (CEE) n. 3832/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che sopprime la garanzia sui certificati MCS applicabili, a partire dal 1993, alle consegne in Spagna di prodotti diversi dagli ortofrutticoli | 49 |
| * Regolamento (CEE) n. 3833/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che fissa il ritmo di smantellamento degli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso in Portogallo, nonché i relativi importi per il 1993 | 50 |

- * Regolamento (CEE) n. 3834/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3816/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle carni suine destinati al Portogallo 58
- * Regolamento (CEE) n. 3835/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3817/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo 60
- * Regolamento (CEE) n. 3836/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 641/86 che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli importati in Portogallo che figurano nell'allegato XXII dell'atto di adesione 62
- * Regolamento (CEE) n. 3837/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3812/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del meccanismo complementare agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Portogallo in provenienza dalla Comunità dei Dieci e dalla Spagna 67
- * Regolamento (CEE) n. 3838/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 643/86 che fissa le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione per quanto riguarda i massimali indicativi per l'anno 1993 68
- * Regolamento (CEE) n. 3839/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3094/92 che fissa gli importi compensativi «adesione» nel settore dell'olio d'oliva per la campagna 1992/1993 71
- * Regolamento (CEE) n. 3840/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, i carciofi e i meloni 73

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3813/92 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1992

relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il mercato interno previsto dall'articolo 8 A del trattato comporta, a decorrere dal 1° gennaio 1993, uno spazio senza frontiere interne; che l'applicazione del regime agromonetario basato:

- sul regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾,
- sul regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽⁵⁾,
- sul regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽⁶⁾,
- sul regolamento (CEE) n. 129/78 del Consiglio, del 24 gennaio 1978, relativo ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica comune delle strutture agrarie⁽⁷⁾,

esige l'esecuzione di controlli alle frontiere intracomunitarie; che occorre pertanto introdurre un regime agromonetario compatibile con il mercato interno ed abrogare i regolamenti in parola;

considerando che l'ecu è stato definito nel regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 settembre 1978, che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria⁽⁸⁾; che è opportuno utilizzare tale unità di conto per fissare ed esprimere i prezzi o gli importi stabiliti nell'ambito della politica agricola comune;

considerando che, finché non sarà realizzata l'unione economica e monetaria, si deve continuare a pagare in moneta nazionale i prezzi o gli importi espressi in ecu ed è quindi indispensabile determinare i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo; che tali tassi devono mantenere una certa stabilità pur senza discostarsi dalla realtà economica e monetaria; che alcuni casi particolari possono esigere il ricorso a tassi specifici, fermi restando i tassi previsti in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽⁹⁾;

considerando che, in caso di riallineamento monetario, i tassi di conversione agricoli devono di norma venir adeguati immediatamente; che tuttavia può essere utile procedere ad un tale adeguamento in modo leggermente progressivo, apportando lievi ritocchi onde evitare perturbazioni di mercato e che questa prassi può addirittura rivelarsi necessaria per attenuare l'impatto di adeguamenti di ampia portata; che, per evitare significative distorsioni del mercato, è comunque necessario non superare un divario monetario bilaterale ammissibile;

⁽¹⁾ GU n. C 188 del 25. 7. 1992, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. C 337 del 21. 12. 1992.

⁽³⁾ GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9).

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3679/92 (GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 73).

⁽⁷⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1978, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

⁽⁹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

considerando che, soprattutto per tener conto dell'influenza della situazione del mercato mondiale, è d'uopo indicare i tassi di conversione tra l'ecu e le monete dei paesi terzi utilizzate nel settore agricolo;

considerando che, nel caso in cui il tasso di conversione agricolo venga modificato nell'arco di tempo in cui si realizza un'operazione, occorre determinare il tasso applicabile agli importi in questione; che, di norma, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo è il fatto mediante cui è realizzato lo scopo economico dell'operazione; che può rivelarsi necessario precisare detto fatto generatore ovvero derogarvi, rispettando determinati criteri e in particolare quello della rapidità dell'effettiva applicazione dei nuovi tassi di conversione agricoli, il che esclude per principio qualsiasi possibilità di fissazione anticipata degli stessi per un lungo periodo; che, per quanto concerne gli importi fissati dal Consiglio nell'ambito della politica delle strutture agrarie, è d'uopo evitare che gli aiuti concessi prima dell'applicazione del nuovo tasso di conversione agricolo risultino decurtati;

considerando che, in caso di notevole rivalutazione monetaria, i redditi agricoli subiscono restrizioni più rapide e più consistenti di quelle subite dai redditi di altri settori economici; che è pertanto giustificato prevedere la possibilità di concedere un aiuto compensativo delle rivalutazioni, temporaneo o decrescente, che accompagni l'aggiustamento dei prezzi agricoli senza pregiudicare l'adeguamento definitivo del settore agricolo alle regole dell'economia generale; che, in virtù del principio di coesione di cui all'articolo 130 A del trattato, la Comunità può contribuire finanziariamente agli aiuti compensativi concessi agli imprenditori agricoli; che il livello della partecipazione comunitaria dev'essere differenziato secondo le necessità e le possibilità finanziarie esistenti nelle varie regioni della Comunità, definite a fronte dell'obiettivo 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi con quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾;

considerando che conviene inoltre prorogare per un periodo limitato il meccanismo relativo al trasferimento dei divari monetari positivi di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85; che tuttavia la riduzione dei prezzi e degli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 del citato articolo non si applica alle compensazioni decise nel quadro della riforma della politica agricola comune e previste dal regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽²⁾, dal regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio per il mantenimento

delle vacche nutrici⁽³⁾, dall'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽⁴⁾, dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale⁽⁵⁾, dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura⁽⁶⁾ e dal regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo⁽⁷⁾;

considerando che è necessario prevedere la possibilità di adeguare rapidamente i vari elementi del regime degli scambi di prodotti agricoli con i paesi terzi nel caso in cui intervengano modifiche dei tassi centrali delle monete degli Stati membri o dei tassi di cambio delle monete di taluni paesi terzi;

considerando che è ragionevole stabilire norme particolari atte ad affrontare situazioni eccezionali che dovessero prodursi all'interno della Comunità o sul mercato mondiale, tali da esigere una reazione immediata a tutela del corretto funzionamento dei regimi instaurati nell'ambito della politica agricola comune;

considerando che, per agevolare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno prevedere una procedura che dia luogo ad una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che è d'uopo prevedere la possibilità di ricorrere a misure transitorie volte ad agevolare l'applicazione del nuovo regime agromonetario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) « atti relativi alla politica agricola comune »:

- gli atti basati direttamente o indirettamente sull'articolo 43 del trattato CEE, esclusi la tariffa doganale comune ed altri atti facenti parte della normativa doganale applicabile tanto ai prodotti agricoli quanto ai prodotti industriali;

⁽¹⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49).

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49).

⁽³⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 91.

⁽⁵⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

- gli atti relativi a merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli e soggette a regimi specifici di scambio ;
- b) — « *monete fisse* » : le monete che, nell'ambito del sistema monetario europeo, sono reciprocamente mantenute entro un divario istantaneo massimo, inferiore o pari al 2,25 % ;
 - « *monete fluttuanti* » : le altre monete degli Stati membri o dei paesi terzi ;
- c) « *coefficiente correttore* » : un coefficiente che :
 - al 1° gennaio 1993 è uguale al coefficiente di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85 ed applicabile dal 31 dicembre 1992 ;
 - a decorrere da tale data è modificato dalla Commissione in occasione di ciascun riallineamento nel quadro del sistema monetario europeo, in funzione della rivalutazione del tasso centrale della moneta fissa che presenta la rivalutazione più elevata rispetto all'ecu ;
- d) « *tasso rappresentativo di mercato* » :
 - per quanto concerne le monete fisse, il tasso centrale dell'ecu per la moneta di cui trattasi, stabilito nell'ambito del sistema monetario europeo, moltiplicato per il coefficiente correttore ;
 - per quanto concerne le monete fluttuanti, la media dei tassi di cambio dell'ecu per la moneta di cui trattasi, constatati durante un periodo di riferimento determinato secondo la procedura prevista all'articolo 12 moltiplicato per il coefficiente correttore ;
- e) « *tasso di conversione agricolo* » : il tasso utilizzato, con riguardo agli atti relativi alla politica agricola comune, per convertire :
 - in moneta nazionale di uno Stato membro gli importi espressi in ecu,
 - in ecu gli importi espressi in moneta nazionale di uno Stato membro ;
- f) « *divario monetario* » : la percentuale del tasso di conversione agricolo che rappresenta la differenza tra quest'ultimo e il tasso rappresentativo di mercato.

Articolo 2

1. L'unità di conto utilizzata negli atti relativi alla politica agricola comune è l'ecu, quale definito nel regolamento (CEE) n. 3180/78.
2. Secondo la procedura prevista all'articolo 12, può essere deciso che nei principali documenti amministrativi predisposti dalla Comunità o dagli Stati membri per l'applicazione degli atti di cui al paragrafo 1, i prezzi e gli importi in questione sono espressi in ecu e, se del caso, in moneta nazionale.

Articolo 3

1. Ferme restando le deroghe di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, il tasso di conversione agricolo è fissato dalla Commissione in funzione del tasso rappresentativo di mercato e conformemente all'articolo 4.

Il tasso di conversione agricolo è inizialmente uguale, per le monete fisse, al tasso rappresentativo di mercato applicabile al 1° gennaio 1993 ; per le monete fluttuanti, esso è fissato tenendo conto del tasso rappresentativo di mercato relativo ad un periodo di riferimento del mese precedente tale data.

2. Nell'ambito delle misure che beneficiano di un finanziamento comunitario nel quadro del FEAOG, esclusivamente di competenza della sezione orientamento, il tasso di conversione agricolo è pari al tasso applicabile per la contabilizzazione delle spese del bilancio generale delle Comunità europee.

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 12 e tenuto conto del coefficiente correttore, può essere definito un tasso di conversione agricolo specifico aderente alla realtà economica, oppure, all'occorrenza, possono venir stabilite le modalità per la determinazione di siffatto tasso, al fine di eliminare i rischi di distorsioni di mercato di origine monetaria e in particolare di :
 - evitare che venga superato il divario monetario significativo della tendenza del tasso rappresentativo di mercato al momento della determinazione del tasso di conversione agricolo ;
 - convertire in ecu gli importi relativi ai dati del mercato mondiale espressi in moneta nazionale di uno Stato membro.

4. In caso di fissazione di un limite di bilancio, il tasso di conversione agricolo può essere fissato al livello del tasso applicabile per la contabilizzazione delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, secondo la procedura in base a cui è stato determinato il limite.

Articolo 4

1. Il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante è modificato quando il divario monetario relativo al periodo di riferimento finale di un mese supera i 2 punti. Il nuovo tasso di conversione agricolo è allora fissato in modo da ridurre della metà il divario monetario in parola, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, ed ha efficacia a decorrere dall'inizio del mese seguente.

2. In caso di riallineamento monetario avente per effetto di modificare i tassi centrali determinati dagli Stati membri a moneta fissa, i tassi di conversione agricoli vengono immediatamente adattati in modo da :
 - eliminare i divari monetari delle monete fisse, e
 - ridurre della metà i divari monetari delle monete fluttuanti qualora tali divari siano superiori a 2 punti per un opportuno periodo di riferimento, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3.

Tuttavia, nel caso in cui un riallineamento monetario dia luogo, per una moneta fissa, ad un divario monetario :

- inferiore o pari a 0,5 punti, il divario viene annullato al più tardi all'inizio della campagna di commercializzazione seguente ;
- superiore a 4 punti, il divario viene immediatamente ridotto a 2 punti. Il divario rimanente viene annullato in un massimo di 12 mesi a decorrere dalla data del riallineamento.

Gli adeguamenti dei tassi di conversione agricoli di cui al secondo comma vengono effettuati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 12.

3. Se, per un determinato periodo di riferimento, il valore assoluto della differenza tra i divari delle monete di due Stati membri supera i 4 punti, i divari monetari tra gli Stati membri interessati che superino i 2 punti, vengono immediatamente ridotti a 2 punti. Questo adeguamento viene operato dopo qualsiasi adeguamento previsto ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

1. Il tasso rappresentativo di mercato relativo alla moneta nazionale di un paese terzo è utilizzato, con riguardo agli atti relativi alla politica agricola comune, per convertire :

- in moneta nazionale di tale paese terzo gli importi espressi in ecu,
- in ecu gli importi espressi in moneta nazionale di tale paese terzo.

2. Tenuto conto del coefficiente correttore, per evitare i rischi di distorsioni di mercato di origine monetaria la Commissione, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dagli atti relativi alla politica agricola comune con riguardo a ciascun caso specifico, può derogare al paragrafo 1 e consentire l'applicazione di tasso di conversione maggiormente aderenti alla realtà economica.

3. Le modalità per la determinazione di un tasso di conversione specifico, aderente alla realtà economica ed applicabile qualora si vogliano convertire in moneta nazionale di uno Stato membro importi espressi in moneta nazionale di un paese terzo, possono venir stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 6

1. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo è :

- l'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, per gli importi riscossi o versati negli scambi con i paesi terzi,
- il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione, in tutti gli altri casi.

Tuttavia, per gli importi fissati anticipatamente in ecu e per gli importi fissati in ecu a seguito di una procedura di gara, il tasso di conversione agricolo può essere fissato anticipatamente per un periodo che può arrivare alla fine del terzo mese successivo a quello della fissazione anticipata. In questo caso il tasso di conversione agricolo è quello vigente, rispettivamente, alla data in cui esso è stato fissato anticipatamente oppure alla data di chiusura del termine del bando di gara.

2. Qualora il fatto generatore di cui al paragrafo 1 debba venir precisato o non possa essere preso in considerazione per motivi inerenti all'organizzazione di mercato o all'importo in questione, un fatto generatore specifico viene determinato secondo la procedura di cui all'articolo 12, attenendosi ai criteri seguenti :

- a) effettiva applicabilità, a brevissimo termine, delle modifiche del tasso di conversione agricolo ;
- b) analogia tra fatti generatori relativi ad operazioni simili, realizzate nell'ambito di organizzazioni di mercato diverse ;
- c) concordanza tra i fatti generatori di vari prezzi ed importi riguardanti una medesima organizzazione di mercato ;
- d) realizzabilità ed efficacia dei controlli relativi all'applicazione dei pertinenti tassi di conversione agricoli.

3. Gli importi fissati dal Consiglio nell'ambito di aiuti il cui finanziamento comunitario è di pertinenza del FEAOG, sezione orientamento, sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo applicabile il 1° gennaio dell'anno in cui è decisa la concessione dell'aiuto.

Qualora la normativa comunitaria preveda una rateizzazione del pagamento su più anni, le rate dell'aiuto sono convertite mediante il tasso di conversione agricolo più svalutato tra quelli applicabili il 1° gennaio di ciascuno degli anni compresi tra quello in cui è stata decisa la concessione dell'aiuto e quello per il quale è pagata la rata di cui trattasi.

Articolo 7

Qualora il tasso di conversione agricola applicabile :

- ad un aiuto forfettario determinato per ettaro o per unità di bovino adulto, o
- ad un premio compensativo per pecora o per capra, o
- ad un importo di carattere strutturale o ambientale

sia inferiore a quello applicabile precedentemente, gli aiuti o importi interessati sono aumentati in ecu secondo la procedura di cui all'articolo 12.

L'aumento degli importi di cui al primo comma è determinato in maniera da evitare una loro riduzione in moneta nazionale dello Stato membro il cui tasso di conversione agricolo diminuisce maggiormente tra quelli che hanno chiesto l'applicazione del presente articolo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri con moneta fluttuante possono concedere agli agricoltori, per tre anni, un aiuto compensativo quando la media del tasso di conversione agricolo nel corso degli ultimi dodici mesi sia inferiore alla media del tasso di conversione agricolo nel corso dei precedenti dodici mesi. I periodi presi in considerazione per far scattare la concessione di un aiuto non possono servire come base per la concessione di un nuovo aiuto.

2. L'importo della prima rata annua dell'aiuto è determinato in base alla riduzione del reddito agricolo medio dello Stato membro interessato causata dalla diminuzione del tasso di conversione agricolo. L'importo dell'ultima rata annua è, al massimo, pari ad un terzo dell'importo della prima.

L'aiuto compensativo non può essere concesso sotto forma di importo per unità di quantitativo prodotto.

3. La Comunità contribuisce al finanziamento dell'aiuto compensativo:

- per il 75 % degli importi effettivamente concessi agli agricoltori situati nelle regioni dell'obiettivo n. 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88;
- per il 50 % degli importi effettivamente concessi negli altri casi.

Detto contributo viene equiparato, sotto il profilo del finanziamento della politica agricola comune, agli interventi volti a regolarizzare i mercati agricoli.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa, sempreché siano raggiunti limiti minimi, gli importi massimi che possono essere concessi per ciascuna rata dell'aiuto.

Articolo 9

1. Nel caso in cui il coefficiente correttore viene aumentato, i prezzi fissati in ecu nel quadro della politica agricola comune sono ridotti all'inizio della campagna successiva, secondo la procedura prevista all'articolo 12, del 25 % della percentuale della modifica del coefficiente correttore.

2. Gli Stati membri in cui i prezzi in moneta nazionale scendono a seguito dell'applicazione del paragrafo 1 sono autorizzati, secondo modalità che il Consiglio stabilirà deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, a concedere aiuti nazionali compensativi. Tali aiuti devono riferirsi al settore sociostrutturale e non possono essere riferiti alla produzione.

3. Gli importi fissati in ecu nel quadro della politica agricola comune sono, se del caso, modificati adeguatamente, fatta eccezione per quelli di cui:

- al regolamento (CEE) n. 1765/92,
- al regolamento (CEE) n. 1357/80 ed all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68,
- ai regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92.

Articolo 10

In caso di riallineamento monetario nel quadro del sistema monetario europeo, ovvero di improvvisa e ragguardevole modifica dei tassi di cambio tra l'ecu e talune monete nazionali di paesi terzi, gli importi seguenti:

- dazi all'importazione,
- dazi all'esportazione,
- restituzioni all'esportazione,
- prezzi limite,
- aiuti fissati in base ai dati del mercato mondiale,
- sovvenzioni all'importazione,

fissati dagli atti relativi alla politica agricola comune, possono, per quanto necessario, venir nuovamente fissati dalla Commissione utilizzando i nuovi tassi di conversione agricoli, secondo i metodi applicabili in ciascun caso specifico nonché, eventualmente, tenendo conto dell'evoluzione della situazione dei mercati.

Articolo 11

1. Qualora eventuali pratiche monetarie di carattere eccezionale rischino di compromettere l'applicazione degli atti relativi alla politica agricola comune, la Commissione decide le opportune misure di salvaguardia che possono, se del caso, recare deroga agli atti in vigore relativi alla politica agricola comune.

Le misure di cui al primo comma vengono comunicate immediatamente al Consiglio e agli Stati membri.

Gli Stati membri possono sottoporre al Consiglio la decisione della Commissione nei tre giorni lavorativi successivi alla data in cui sono state loro comunicate le misure di salvaguardia.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa nel termine di un mese a decorrere dalla comunicazione di dette misure.

2. Qualora pratiche monetarie di carattere eccezionale rischino di compromettere l'applicazione degli atti relativi alla politica agricola comune, la Commissione, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti da tali atti con riguardo a ciascun caso specifico, può prendere misure derogatorie al presente regolamento, in particolare quando un paese:

- ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta;

— abbia una moneta che non viene quotata sui mercati ufficiali di cambio o la cui evoluzione rischia di provocare distorsioni negli scambi.

Articolo 12

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui:

- a) all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, oppure
- b) all'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei prodotti della pesca, oppure
- c) all'articolo corrispondente di altre disposizioni comunitarie che istituiscono una procedura analoga.

Articolo 13

1. Qualora misure transitorie apparissero necessarie per agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal presente regolamento, esse vengono adottate

dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 12 e restano in vigore per il periodo strettamente necessario a facilitare l'avviamento operativo del nuovo regime.

2. Il coefficiente correttore e gli elementi del presente regolamento ad esso relativi si applicano per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Prima dello scadere di questo periodo la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul regime previsto dal presente regolamento, corredata da appropriate proposte per consentire al Consiglio di decidere, a maggioranza qualificata, una futura politica in materia.

3. I regolamenti (CEE) n. 1676/85, n. 1677/85, n. 1678/85 e n. 129/78 sono abrogati.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3814/92 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1785/81 e relativo all'applicazione in Spagna dei prezzi previsti da detto regolamento nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 70, paragrafo 3, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che l'instaurazione del mercato interno alla data del 1° gennaio 1993 rende auspicabile la soppressione degli ostacoli agli scambi, non soltanto tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, per quanto possibile, fra detti Stati membri ed i nuovi Stati membri;

considerando che, nel settore dello zucchero, agli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri si applicano importi compensativi adesione fino al termine della campagna 1994/1995, data alla quale il regolamento (CEE) n. 1716/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, concernente il ravvicinamento ai prezzi comuni dei prezzi dello zucchero e della barbabietola da zucchero applicabili in Spagna⁽²⁾ ha fissato l'allineamento dei prezzi spagnoli sui prezzi comuni;

considerando che, fatte salve le misure richieste dall'istituzione del nuovo regime di produzione nel settore dello zucchero, o le misure imposte dalle conseguenze specifiche che gli impegni internazionali della Comunità comportano per la Spagna, l'allineamento anticipato dei prezzi al 1° gennaio 1993 e, di conseguenza, l'abolizione a tale data di tutti gli importi compensativi adesione possono essere realizzati integrando il reddito dei bieticoltori spagnoli con un aiuto transitorio decrescente, il cui importo iniziale sia basato sulla differenza esistente tra i prezzi della barbabietola; che, se la diminuzione dei prezzi delle barbabietole dovesse ripercuotersi sul mercato della canna da zucchero prodotta in Spagna, si dovrebbe accordare un aiuto analogo ai produttori di canna;

considerando che la situazione del mercato spagnolo dimostra la necessità di applicare in tale Stato membro i prezzi previsti dal presente regolamento;

considerando che l'allineamento anticipato dei prezzi rende opportuna l'adozione di misure intese a facilitare i

necessari adeguamenti strutturali dell'industria zuccheriera spagnola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allineamento dei prezzi spagnoli dello zucchero e della barbabietola, previsto all'articolo 70 dell'atto di adesione, è realizzato alla data del 1° gennaio 1993 ai livelli fissati al paragrafo 2.

2. Per lo zucchero e le barbabietole commercializzati durante il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1993, i prezzi fissati all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1749/92⁽³⁾ sono sostituiti dai prezzi seguenti:

- a) prezzo d'intervento dello zucchero bianco: 54,41 ECU/100 kg;
- b) prezzo della barbabietola:
 - prezzo di base: 41,82 ECU/t;
 - prezzo minimo della barbabietola A: 41,02 ECU/t;
 - prezzo minimo della barbabietola B: 29,02 ECU/t, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81⁽⁴⁾.

Articolo 2

1. Ai bieticoltori spagnoli è concesso un aiuto per le campagne di commercializzazione 1993/1994 e 1994/1995. Esso è fissato a 2,84 ECU/t per la prima di queste due campagne ed è ridotto della metà per la seconda.

Agli stessi produttori è inoltre concesso un aiuto di 4,26 ECU/t per i quantitativi di barbabietole trasformati in zucchero tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1993 in virtù di contratti conclusi in base ai prezzi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

2. Ai produttori spagnoli di canna da zucchero è concesso un aiuto per le campagne di commercializzazione 1993/1994 e 1994/1995. Esso è fissato a 2,27 ECU/t di canna da zucchero per le prime di queste due campagne ed è ridotto della metà per la seconda. Agli stessi produttori è inoltre concesso un aiuto di 3,41 ECU/t

⁽¹⁾ Parere reso il 18 dicembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1992, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 (GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19).

per i quantitativi di canna trasformati in zucchero tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1993 in virtù di contratti conclusi in base ai prezzi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

3. Un aiuto pari a 5,16 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco è accordato ai prodotti che formano oggetto dei contingenti e che, fatta eccezione per la riserva minima, si trovano in magazzino, a ventiquattro ore, al 31 dicembre 1992 presso gli aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio per queste giacenze a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

4. Gli aiuti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono considerati come interventi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 (1).

Articolo 3

All'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 8. Durante le campagne di commercializzazione 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996, la Spagna è autorizzata, alle condizioni sotto specificate, a concedere un aiuto di adeguamento agli zuccherifici spagnoli.

L'aiuto può essere concesso soltanto per gli zuccheri A e B, definiti all'articolo 24, paragrafo 1 bis e nel

quadro di piani di ristrutturazione volti a razionalizzare l'industria zuccheriera spagnola. Questi piani vengono comunicati alla Commissione. L'aiuto è limitato a 37,8 milioni di ecu agricole per il periodo precisato al primo comma.

La Comunità assume a proprio carico, a titolo di misura d'intervento, il 50 % dell'aiuto erogato per singola campagna di commercializzazione. »

Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Secondo la stessa procedura sono adottate le misure transitorie necessarie a garantire un armonico passaggio dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1716/91 al regime previsto dal presente regolamento.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1716/91 è abrogato con effetto al 1° gennaio 1993.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3815/92 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1992

relativo all'applicazione del prezzo comune d'intervento dell'olio d'oliva in Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che l'instaurazione del mercato interno alla data del 1° gennaio 1993 presuppone la soppressione degli ostacoli agli scambi, non soltanto tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, per quanto possibile, fra detti Stati membri ed i nuovi Stati membri;

considerando che, ai sensi dell'atto d'adesione, l'allineamento sul prezzo comune dei prezzi dell'olio d'oliva dei nuovi Stati membri deve essere realizzato progressivamente fino all'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996; che, pertanto, fino a tale data si devono applicare agli scambi tra questi paesi e gli altri Stati membri importi compensativi adesione;

considerando tuttavia che, pur mantenendo l'aiuto alla produzione e l'aiuto al consumo al livello previsto dall'atto di adesione, l'allineamento dei prezzi spagnoli sul prezzo comune può essere anticipato al 1° gennaio 1993,

tenendo conto del riequilibrio previsto dal regolamento (CEE) n. 2047/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa i prezzi, gli aiuti e le ritenute applicabili nel settore dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1992/1993⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo comune d'intervento dell'olio d'oliva è applicabile in Spagna a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Articolo 2

Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE⁽³⁾ le misure transitorie atte a garantire un armonico passaggio dal regime previsto dall'articolo 92 dell'atto d'adesione al regime previsto dal presente regolamento, in particolare quelle intese ad evitare deviazioni di traffico negli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

⁽¹⁾ Parere reso il 18 dicembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3816/92 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1992

che abolisce, nel settore degli ortofrutticoli, il meccanismo di compensazione applicabile agli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri e che stabilisce misure connesse

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che l'instaurazione del mercato unico al 1° gennaio 1993 rende auspicabile la soppressione degli ostacoli agli scambi, non soltanto tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, per quanto possibile, fra detti Stati membri ed i nuovi Stati membri;

considerando che la protezione dei mercati degli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 può essere garantita mantenendo il meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti più sensibili provenienti dalla Spagna; che l'adeguamento delle strutture più vulnerabili dei predetti Stati membri può essere accelerato mediante l'attuazione di programmi d'azione specifici che pertanto è opportuno rinunciare al meccanismo di compensazione per gli ortofrutticoli istituito dall'articolo 152, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la cui applicazione e il cui controllo comporterebbero altresì gravi difficoltà al momento dell'abolizione delle frontiere interne della Comunità;

considerando che, come l'esperienza ha dimostrato, le misure di protezione dei mercati spagnoli previste dall'articolo 152, paragrafo 3 dell'atto d'adesione non sono state realmente applicate;

considerando che è pertanto opportuno rinunciare all'applicazione delle suddette misure ed abrogare, per maggiore chiarezza, il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali d'attuazione dell'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli provenienti dalla Spagna⁽²⁾;

considerando che la larga integrazione del mercato spagnolo nel mercato comunitario in tal modo realizzato rende appropriata l'applicazione del livello comune dei prezzi istituzionali alla Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il meccanismo di cui all'articolo 152, paragrafo 1 dell'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, nonché le dispo-

sizioni dell'articolo 152, paragrafo 3 non sono più applicabili.

Articolo 2

1. La Comunità partecipa al finanziamento di un programma triennale d'azioni presentato ed attuato rispettivamente dalle autorità francesi, italiane e greche, inteso, nel settore degli ortofrutticoli freschi, alla ristrutturazione dei settori degli ortofrutticoli più colpiti dalla soppressione delle misure transitorie.

2. Il programma di cui al paragrafo 1 è presentato alla Commissione entro il 31 marzo 1993 ed è approvato da quest'ultima prima dell'inizio della sua attuazione.

3. La partecipazione comunitaria, a titolo di misure d'intervento, alle azioni previste al paragrafo 1, si effettua:

- a concorrenza del 75 % delle spese sostenute a tale titolo dagli Stati membri;
- durante un periodo di tre anni a decorrere dall'approvazione del programma;
- nei limiti di un importo globale di 100 milioni di ecu;
- se le azioni in questione non fruiscono contemporaneamente di altre misure comunitarie.

4. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, per quanto necessario, secondo le procedure previste all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽³⁾.

Articolo 3

A decorrere dal 1° gennaio 1993 i prezzi comuni di base e d'acquisto sono applicabili in Spagna.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 3709/89 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

⁽¹⁾ Parere reso il 18 dicembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1156/92 (GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 3).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

REGOLAMENTO (CEE) N. 3817/92 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1992

che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Spagna, di prodotti diversi dagli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 ⁽²⁾, ha stabilito le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che, in virtù del medesimo regolamento, il controllo degli scambi avviene alla frontiera in base ad un regime di titoli; che la realizzazione al 1° gennaio 1993, di un mercato unico senza frontiere interne, nel quale la Spagna è largamente integrata, impone di istituire un nuovo sistema, nell'ambito del quale il controllo venga praticato nei paesi destinatari;

considerando che l'obbligo di riprodurre il numero del titolo MCS utilizzato sui documenti commerciali relativi ai prodotti consegnati in Spagna e Portogallo ed in provenienza da altri Stati membri — obbligo abbinato sia all'esecuzione in questo paese di un controllo in loco e ad altre misure da esso eventualmente ritenute appropriate, sia all'imposizione di sanzioni dissuasive in caso d'inosservanza delle disposizioni previste — dovrebbe consentire un adeguato funzionamento dell'MCS; che il controllo in loco può essere particolarmente facilitato dalle indicazioni relative all'origine o alla provenienza che, in virtù delle norme comunitarie, devono essere apposte sui prodotti soggetti all'MCS o sui relativi imballaggi;

considerando che, qualora perdurassero gravi perturbazioni dei mercati nonostante l'applicazione delle misure contemplate all'articolo 85, paragrafi 2 e 3 dell'atto di adesione, sarebbe opportuno mettere in atto, per mercati locali o regionali, misure supplementari e, se del caso, derogatorie rispetto a quelle contemplate dall'organizzazione comune dei mercati;

considerando che, in base agli elementi sopra esposti, occorre modificare, per quanto concerne la Spagna, il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 569/86 e sostituirlo con un nuovo regolamento; che per motivi di chiarezza è indicato, in questa occasione, prevedere per la Spagna un regime indipendente da quello previsto dal regolamento predetto e che tenga anche conto delle modifiche intervenute, dal 1986 in poi, nella gestione dell'MCS nonché del fatto che, a seguito della riduzione dell'elenco di prodotti sottoposti all'MCS ed all'applicazione di regole specifiche nel settore degli ortofrutticoli, il regime in questione ormai si applicherà soltanto per la protezione del mercato spagnolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Gestione dell'MCS*Articolo 1*

1. I prodotti diversi da quelli disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 ⁽³⁾, provenienti da uno Stato membro e sottoposti, per l'introduzione in Spagna al meccanismo complementare applicabile agli scambi, in appresso denominato «MCS», possono circolare in Spagna ed essere messi in consumo in questo Stato membro soltanto dietro presentazione di un titolo MCS.

Il comma precedente non si applica alla circolazione in Spagna se il detentore dei prodotti è in grado di provare che essi non sono destinati al mercato spagnolo.

2. Il titolo MCS viene rilasciato a chiunque ne faccia domanda, indipendentemente dal luogo del suo stabilimento nella Comunità.

3. Il rilascio del titolo MCS può essere subordinato al deposito di una cauzione che garantisca il rispetto dell'impegno di mettere i prodotti in consumo durante il periodo di validità del titolo stesso; la cauzione viene incamerata, totalmente o in parte, se l'operazione non è effettuata entro tale termine o se è effettuata solo parzialmente.

4. Soltanto uno Stato membro diverso da quello in cui il prodotto è messo in consumo può rilasciare il titolo MCS.

⁽¹⁾ Parere reso il 18 dicembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7).

⁽³⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23).

Articolo 2

1. Qualora vengano messi in libera pratica nello Stato membro in cui si applica l'MCS prodotti provenienti da paesi terzi, l'immissione in libera pratica può aver luogo soltanto dietro presentazione di un titolo d'importazione MCS. Quest'ultimo è valido unicamente nello Stato membro in cui si applica l'MCS.

2. Il paragrafo 1 si applica esclusivamente ai prodotti corrispondenti alle voci tariffarie cui si applica l'articolo 1.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti provenienti da paesi terzi, quando siano soggetti a restrizioni quantitative nello Stato membro in cui si applica l'MCS.

4. Il titolo d'importazione MCS viene rilasciato a chiunque ne faccia domanda, indipendentemente dal luogo del suo stabilimento nella Comunità.

5. Il rilascio del titolo d'importazione MCS può essere subordinato al deposito di una cauzione che garantisca il rispetto dell'impegno di mettere i prodotti in libera pratica durante il periodo di validità del titolo stesso; la cauzione viene incamerata, totalmente o in parte, se l'operazione non è effettuata entro tale termine o se è effettuata solo parzialmente.

6. Ogni Stato membro può rilasciare il titolo d'importazione MCS.

7. Salvo disposizioni specifiche, il titolo d'importazione MCS sostituisce il titolo d'importazione previsto per taluni prodotti dalla regolamentazione comunitaria.

Articolo 3

1. Il rilascio dei titoli MCS e dei titoli d'importazione MCS può essere:

- limitato a determinati prodotti di un settore,
- scaglionato lungo l'anno.

2. Può essere fissato un termine per il rilascio dei titoli MCS e dei titoli d'importazione MCS.

Articolo 4

Qualora la situazione del mercato esiga la limitazione o la sospensione delle importazioni sul mercato dello Stato membro in causa, il rilascio dei titoli MCS può essere limitato o sospeso.

Articolo 5

1. Per valutare la situazione del mercato di uno Stato membro in cui si applica l'MCS, si tiene conto in particolare:

- dell'andamento dei prezzi interni di tale Stato membro,
- dell'evoluzione della domanda interna di tale Stato membro,

— dei quantitativi di prodotti oggetto di scambi, come tali o trasformati, fra detto Stato membro, da un lato, e gli altri Stati membri e i paesi terzi, dall'altro.

2. Per valutare la situazione delle varie regioni o dei vari mercati dello Stato membro in cui si applica l'MCS, si tiene conto degli stessi elementi precisati al paragrafo 1.

3. Qualora gravi perturbazioni dei mercati si manifestino e persistano nonostante l'applicazione delle misure di cui all'articolo 85, paragrafo 3, secondo comma, lettera b) dell'atto di adesione, potranno essere adottate, secondo la procedura prevista in tale articolo, misure adeguate, diverse da quelle previste dallo stesso articolo, che verranno ad aggiungersi a queste ultime.

Dette misure potranno comportare, per i mercati locali o regionali, deroghe alle disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati.

TITOLO II

Controlli e sanzioni

Articolo 6

Eccezion fatta per i documenti emessi nella fase della vendita al minuto, le fatture di vendita e altri documenti commerciali da designarsi, relativi ai prodotti oggetto del presente regolamento, introdotti in Spagna in provenienza dagli altri Stati membri, devono recare il numero del titolo MCS utilizzato per l'immissione in consumo in questo paese e tutti gli altri dati eventualmente necessari.

Articolo 7

1. Le autorità spagnole effettuano presso gli operatori stabiliti nel rispettivo territorio, esclusi i commercianti al minuto, che detengono prodotti la cui introduzione in provenienza dagli altri Stati membri è subordinata alla presentazione del titolo di cui all'articolo 1, un controllo in loco per verificare, sulla scorta dei documenti commerciali di cui all'articolo 6 e delle indicazioni apposte sulle merci e sui relativi imballaggi, se i prodotti in magazzino provenienti da altri Stati membri siano stati importati in base a un titolo MCS.

2. Per garantire il rispetto del regime MCS, le autorità spagnole possono completare con altre misure il controllo di cui al paragrafo 1.

A tal fine, esse possono disporre, fra l'altro:

- che gli operatori di cui al paragrafo 1 che acquistano o vendono i prodotti in questione debbano tenere una contabilità di magazzino, indicandovi in particolare il nome e il luogo di stabilimento dei fornitori dei prodotti medesimi;
- che gli altri operatori debbano essere in grado di indicare in qualsiasi momento a chi appartengono i suddetti prodotti.

3. Le autorità degli altri Stati membri, conformemente al regolamento (CEE) n. 1468/81⁽¹⁾, collaborano nella misura necessaria con le autorità spagnole, soprattutto nei casi in cui i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 mettano in luce la responsabilità di imprese stabilite nel rispettivo territorio. A tal fine, esse possono parimenti prescrivere alle imprese dei settori interessati di tenere una contabilità appropriata.

4. Alle frontiere tra gli Stati membri non può aver luogo nessuno dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 8

In caso d'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento o delle relative modalità di applicazione, le autorità spagnole e quelle degli altri Stati membri impongono sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse.

Per gli operatori sprovvisti di titolo MCS che abbiano immesso sul mercato prodotti provenienti dagli altri Stati membri e soggetti a tale meccanismo, le sanzioni non potranno essere inferiori al doppio del valore dei prodotti immessi sul mercato senza titolo MCS.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1992.

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

Articolo 9

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista, secondo il caso, dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾ o dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati agricoli.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 569/86 non è più applicabile alle consegne, in Spagna, di prodotti soggetti all'MCS.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

⁽¹⁾ GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 945/87 (GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 3).

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2068/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 58).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3818/92 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3210/89 che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3210/89⁽²⁾ stabilisce che nei periodi sensibili e molto sensibili la gestione del meccanismo complementare applicabile agli scambi comporti il rilascio, da parte delle autorità spagnole, di documenti di uscita per le spedizioni di ortofrutticoli destinate agli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che il controllo del rispetto di detto regime è stato sinora effettuato alla frontiera; che la realizzazione del mercato unico senza frontiera interne alla data del 1° gennaio 1993 rende necessario istituire un nuovo sistema di controllo, applicato prevalentemente nei paesi di destinazione;

considerando che l'obbligo d'indicare il numero del documento di uscita sui documenti commerciali relativi ai prodotti spediti dalla Spagna verso gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, unitamente a controlli in loco in tali paesi e ad altre misure che questi potrebbero eventualmente considerare appropriati, nonché l'applicazione di sanzioni dissuasive in caso d'inosservanza delle disposizioni previste, consentirebbero il corretto funzionamento del meccanismo complementare applicabile agli scambi; che, in particolare, il controllo in loco può essere facilitato dalle indicazioni relative all'origine o alla provenienza che, conformemente alle disposizioni comunitarie, devono figurare sugli imballaggi dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che, qualora persistessero gravi perturbazioni dei mercati nonostante l'applicazione delle misure di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3210/89, sarebbe opportuno adottare, per mercati locali o regionali, misure supplementari e, se del caso, derogatorie rispetto a quelle contemplate dall'organizzazione comune dei mercati;

considerando che, alla luce di tutti gli elementi citati, è d'uopo modificare il regolamento (CEE) n. 3210/90 nel senso previsto dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3210/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 7:

- il testo attuale diventa il paragrafo 1;
- è aggiunto il paragrafo seguente:

« 2. Durante il periodo III, qualora gravi perturbazioni si manifestino e persistano nonostante l'applicazione delle misure di cui all'articolo 6, possono essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 85 dell'atto d'adesione, opportune misure, diverse da quelle contemplate da detto articolo 6 e ad esse supplementari. Tali misure possono prevedere, in particolare per mercati locali o regionali, deroghe alle disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati. »

2) Sono inseriti gli articoli seguenti:

« Articolo 8 bis »

1. Ad eccezione dei documenti concernenti la vendita al minuto, le fatture di vendita e altri documenti commerciali da stabilirsi, relativi ai prodotti spediti durante i periodi II e III dalla Spagna verso gli altri Stati membri, devono recare il numero del documento di uscita presentato all'atto della spedizione e ogni altra indicazione necessaria. Qualsiasi detentore di detti prodotti in uno Stato membro diverso dalla Spagna deve essere in grado di presentare tali documenti in qualsiasi momento.

2. Le autorità degli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 procedono, in particolare nei mercati all'ingrosso, a controlli in loco al fine di accertare, sulla base dei documenti commerciali di cui al paragrafo 1 nonché delle indicazioni che figurano sugli imballaggi, se durante i periodi II e III i prodotti provenienti dalla Spagna sono stati spediti da questo paese previa presentazione del documento di cui all'articolo 5. Queste autorità possono completare i controlli in questione mediante l'applicazione di altre misure. A tale scopo esse possono, in particolare, stabilire che:

⁽¹⁾ Parere reso il 18 dicembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

- gli operatori che acquistano o vendono i prodotti in questione, fatta eccezione per le vendite al minuto, tengano una contabilità di magazzino in cui sia indicato, tra l'altro, il nome ed il luogo di stabilimento dei fornitori di questi prodotti;
 - altri operatori debbono essere in qualsiasi momento in grado di indicare a chi appartengono i prodotti in questione.
3. Le autorità spagnole collaborano con gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ai fini dell'individuazione e della repressione delle irregolarità.
4. Alle frontiere tra gli Stati membri non può aver luogo nessuno dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 8 ter

In caso d'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento o delle relative modalità d'applicazione, le autorità spagnole e quelle degli altri Stati membri applicano sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse. Per gli operatori che durante i periodi II e III hanno effettuato spedizioni dalla Spagna di prodotti soggetti all'MCS senza aver ottenuto il documento di cui all'articolo 5, tali sanzioni non possono essere inferiori al doppio del valore dei prodotti spediti senza documento di uscita.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

REGOLAMENTO (CEE) N. 3819/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 3 e l'articolo 10,

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92, sono utilizzati per convertire gli importi espressi in moneta di paesi terzi e servono per determinare i tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che occorre precisare le pertinenti modalità di calcolo per le monete e cambio fluttuante e in particolare per quelle dei paesi terzi il cui controvalore in ecu non è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

considerando che è opportuno adeguare sistematicamente i tassi rappresentativi di mercato alla fine di ogni decade; che, per agevolare l'informazione degli operatori ed evitare pericoli di distorsione del mercato, è anche opportuno che tale adeguamento intervenga a date fisse, immediatamente successive a ciascun periodo di riferimento; che in caso di ingenti perturbazioni monetarie è tuttavia necessario che i tassi rappresentativi di mercato siano fissati rapidamente, basandosi su un breve periodo di riferimento;

considerando che, per garantire un'impostazione uniforme a livello comunitario e per semplificare la gestione amministrativa del regime degli scambi, i tassi stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1766/85 della Commissione, del 27 giugno 1985, relativo ai tassi di cambio da applicare per la determinazione del valore in dogana ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 593/91 ⁽³⁾, devono essere utilizzati dagli Stati membri per convertire direttamente in moneta nazionale gli importi espressi in monete di paesi terzi;

considerando che il tasso di conversione agricolo deve poter essere applicato quanto più rapidamente possibile dopo il periodo di riferimento in base al quale è stato calcolato, in modo da evitare rischi di distorsione del mercato o il conseguimento di indebiti vantaggi econo-

mici; che il tasso di conversione agricolo applicabile all'inizio di un mese deve essere adeguato in modo da tener conto dell'andamento del tasso rappresentativo di mercato qualora sia stata registrata una cospicua evoluzione monetaria;

considerando che i dati relativi al mercato mondiale devono venir stabiliti, in ecu, a scadenze ravvicinate e con grande precisione; che per i pertinenti dati espressi in moneta nazionale degli Stati membri è quindi opportuno utilizzare un tasso di conversione agricolo specifico, uguale al tasso rappresentativo di mercato;

considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92, occorre stabilire una stretta relazione tra la domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo e quella dell'importo di cui trattasi in ecu; che, per evitare rischi di speculazioni, è necessario limitare la validità del titolo recante fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo al territorio dello Stato membro che l'interessato stesso designa;

considerando che per i prodotti composti, in particolare per le merci contemplate nel regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 ⁽⁵⁾, la fissazione anticipata degli importi di cui trattasi in ecu deve riguardare una parte significativa dei prodotti agricoli di base per permettere la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo;

considerando che occorre indicare nelle diverse lingue della Comunità le diciture che devono figurare nei rispettivi documenti per segnalare la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo;

considerando che i tassi di conversione agricoli delle monete fluttuanti vengono determinati secondo norme molto precise che consentono di prevedere in una certa misura i risultati prima di ciascuna fissazione dei tassi; che, per evitare rischi di speculazione, è necessario adeguare il valore del tasso di conversione agricolo fissato in anticipo durante il periodo di riferimento da cui ha origine il cambiamento del tasso stesso;

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 26. 6. 1985, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 3813/92, è necessario che non venga superato un determinato divario monetario ammissibile, per evitare forti distorsioni del mercato; che occorre quindi adeguare la fissazione anticipata di un tasso di conversione agricolo che comporti un notevole divario monetario rispetto ai tassi vigenti;

considerando che la fissazione anticipata dei tassi di conversione agricoli può provocare rischi di speculazione in caso di forti oscillazioni dei tassi di cambio; che occorre quindi prevedere la possibilità di sospendere la fissazione anticipata, se del caso, mediante una procedura rapida;

considerando che, per semplificare la normativa, è d'uopo inserire nel presente regolamento le disposizioni dell'articolo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 653/92 della Commissione, del 16 marzo 1992, relativo all'unità di conto e al tasso di conversione da applicare per le offerte presentate nell'ambito di una gara⁽¹⁾, ed abrogare tale regolamento;

considerando che è necessario precisare le modalità di arrotondamento dei valori calcolati per i tassi di conversione;

considerando che, ai fini di una maggiore chiarezza della normativa comunitaria, è opportuno abrogare le disposizioni d'applicazione del regime agromonetario vigenti fino al 31 dicembre 1992, contenute nel regolamento (CEE) n. 3152/85⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90⁽³⁾, nel regolamento (CEE) n. 3153/85⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/85⁽⁵⁾, nel regolamento (CEE) n. 3154/85⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1546/89⁽⁷⁾, nel regolamento (CEE) n. 3155/85⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3247/89⁽⁹⁾, nel regolamento (CEE) n. 3156/85⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88⁽¹¹⁾, nel regolamento (CEE) n. 3578/88⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3137/91⁽¹³⁾, nel regolamento (CEE) n. 1641/91⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3756/92⁽¹⁵⁾ e nel regolamento (CEE) n. 3757/92⁽¹⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

⁽¹⁾ GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1989, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 51.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 27.

⁽¹¹⁾ GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

⁽¹²⁾ GU n. L 312 del 17. 11. 1988, pag. 16.

⁽¹³⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 17.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 153 del 17. 6. 1991, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 382 del 28. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 382 del 28. 12. 1992, pag. 45.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Tassi rappresentativi di mercato

Articolo 1

1. I tassi di cambio in base ai quali sono determinati i tassi rappresentativi di mercato relativi alle monete a cambio fluttuante sono i tassi quotidiani dell'ecu pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

2. Qualora il tasso di cambio dell'ecu rispetto alla moneta di un paese terzo non sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, il tasso rappresentativo di mercato relativo alla moneta in questione è stabilito tenendo conto dei tassi di cambio che riflettono nel modo più fedele possibile il valore correntemente assunto da tale moneta nelle transazioni commerciali.

Articolo 2

1. Il tasso rappresentativo di mercato relativo ad una moneta a cambio fluttuante è calcolato in rapporto ai periodi di riferimento di base. Per periodi di riferimento di base si intendono i periodi che vanno dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 all'ultimo giorno di ogni mese, eventualmente ridotti conformemente al disposto del paragrafo 2.

Tuttavia l'ultimo periodo di riferimento di base di ogni anno va dal 21 al 30 dicembre.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni feriali consecutivi, superi i sei punti:

- i tassi rappresentativi di mercato delle monete di cui trattasi sono adeguati facendo riferimento ai tre giorni feriali considerati e
- il periodo di riferimento di base considerato inizia il giorno successivo ai tre giorni feriali in parola; la fine di tale periodo rimane invariata.

Articolo 3

Il tasso rappresentativo di mercato è utilizzato a decorrere dal giorno che segue il periodo in base al quale è stato calcolato e sino alla fine del successivo periodo relativamente al quale può venir calcolato un nuovo tasso rappresentativo di mercato.

Tuttavia, il tasso rappresentativo di mercato basato sull'ultimo periodo di riferimento dell'anno si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno seguente.

Articolo 4

In deroga alla normativa sull'utilizzazione del tasso rappresentativo di mercato, nel quadro dell'applicazione del regime degli scambi la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro di un importo espresso nella moneta nazionale di un paese terzo è effettuata dallo Stato membro interessato mediante il ricorso al tasso di conversione applicabile per la determinazione del valore in dogana.

TITOLO II

Tasso di conversione agricolo

Articolo 5

1. I tassi di conversione agricoli delle monete a cambio fluttuante sono determinati confermemente all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92, alla fine di ogni mese, in base all'ultimo periodo di riferimento del mese di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. I tassi di conversione agricoli calcolati conformemente al paragrafo 1 sono adeguati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, tenendo conto dei divari monetari rispetto ai tassi rappresentativi di mercato determinati in base ai periodi di riferimento di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 6

Il tasso di conversione agricolo relativo ad una moneta a cambio fluttuante si applica a decorrere dal primo giorno che segue il periodo di riferimento in base al quale il tasso stesso è stato determinato.

Tuttavia, il tasso di conversione agricolo basato sull'ultimo periodo di riferimento di un anno si applica a partire dal primo giorno dell'anno seguente.

Articolo 7

Gli importi relativi ai dati del mercato mondiale ed espressi nella moneta nazionale di uno Stato membro sono convertiti in ecu mediante l'applicazione di un tasso di conversione agricolo specifico, coincidente con il tasso rappresentativo di mercato.

TITOLO III

Fissazione anticipata dei tassi di conversione agricoli

Articolo 8

1. Il tasso di conversione agricolo è fissato in anticipo, alle condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92, su domanda dell'interessato se quest'ultima è presentata contemporaneamente :

- alla domanda di titolo, o di documento equivalente, recante la fissazione anticipata dell'importo di cui trattasi, in ecu,
- oppure, se del caso,
- alle offerte presentate nell'ambito di una gara, escluse le offerte di acquisto presentate all'organismo d'intervento.

Nel caso di una gara, la domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo è subordinato all'accettazione, totale o parziale, dell'offerta.

2. Il periodo di validità della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo è lo stesso della fissazione anticipata dell'importo in ecu di cui trattasi o dell'aggiudicazione dell'offerta. Tuttavia, detto periodo di validità è limitato al termine del terzo mese successivo al mese della fissazione anticipata del tasso di conversione.

Una volta scaduta la validità della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'importo di cui trattasi è quello stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92.

3. Quando il tasso di conversione agricolo viene fissato in anticipo, il titolo, o il documento equivalente, è valido esclusivamente nello Stato membro che il richiedente indica al momento in cui presenta la domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo.

Articolo 9

1. Per i prodotti dei codici NC 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29, 0402 99, 0403 10 12, 0403 10 14, 0403 10 16, 0403 10 32, 0403 10 34, 0403 10 36, 0403 90 31, 0403 90 33, 0403 90 39, 0403 90 61, 0403 90 63, 0403 90 69, 0404 90 51, 0404 90 53, 0404 90 59, 0404 90 91, 0404 90 93 e 0404 90 99, il tasso di conversione agricolo può essere fissato in anticipo soltanto se la restituzione all'esportazione è fissata in anticipo per tutti gli elementi del prodotto stesso.

2. Per le merci contemplate nel regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso di conversione agricolo può essere fissato in anticipo soltanto se, almeno per uno dei prodotti di base, l'intero quantitativo che può beneficiare della restituzione all'esportazione è coperto da uno o più titoli di fissazione anticipata della restituzione.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, sono presi in considerazione soltanto i prodotti di base il cui peso è pari o superiore al 10 % del peso della merce.

Allorquando per un'esportazione di merci sono presentati uno o più titoli di cui al primo comma e la merce non può beneficiare del tasso di conversione agricolo fissato in anticipo poiché non sussistono i presupposti di cui allo stesso comma, il titolo o i titoli in causa non sono accettati dalle autorità competenti.

Qualora all'atto dell'espletamento delle formalità doganali vengano presentati più titoli di cui al primo comma, ai fini della data da considerare per la determinazione del tasso di conversione agricolo si tiene conto unicamente del titolo di data meno recente. In tal caso sono presi in considerazione solo i titoli riguardanti il prodotto o i prodotti di base il cui quantitativo risulta totalmente coperto dai titoli stessi.

Articolo 10

1. Se viene richiesta la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, la domanda di titolo o del documento equivalente, ovvero l'offerta, recano nella casella 12 una delle diciture seguenti:

- Fijación anticipada del tipo de conversión agrario
- Forudfastsættelse af landbrugsomregningskursen
- Vorausfestsetzung des landwirtschaftlichen Umrechnungskurses
- Προκαθορισμός της γεωργικής ισοτιμίας
- Advance fixing of the agricultural conversion rate
- Fixation à l'avance du taux de conversion agricole
- Fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo
- Vaststelling vooraf van de landbouwmrekeningskoers
- Fixação antecipada da taxa de conversão agrícola

La domanda reca inoltre l'indicazione dello Stato membro in cui il titolo sarà utilizzato.

2. Il titolo o il documento equivalente, o la dichiarazione di aggiudicazione dell'offerta, recano una delle diciture seguenti:

- Tipo de conversión agrario fijado por anticipado el ... (fecha de la fijación previa), el cual se ajustará eventualmente.
Certificado válido en ... (estado miembro designado por el solicitante)
- Landbrugsomregningskurs forudfastsat den ... (dato for forudfastsættelsen) justeres i påkommende tilfælde.
Licens gyldig i ... (medlemsstat, der er angivet af ansøgeren)
- Am ... (Vorausfestsetzungsdatum) im voraus festgesetzter landwirtschaftlicher Umrechnungskurs; muß gegebenenfalls angepaßt werden.
Lizenz gilt in ... (vom Antragssteller angegebener Mitgliedstaat)
- Γεωργική ισοτιμία προκαθοριζόμενη στις ... (ημερομηνία προκαθορισμού), που ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί.
Πιστοποιητικό που ισχύει στο ... (κράτος μέλος υποδεικνυόμενο από τον αιτούντα)
- Agricultural conversion rate fixed in advance on ... (date of advance fixing), to be adjusted as appropriate.
Certificate valid in ... (Member State designated by the applicant)
- Taux de conversion agricole fixé à l'avance le ... (date de préfixation), à ajuster éventuellement.
Certificat valable en ... (État membre désigné par le demandeur)
- Tasso di conversione agricolo fissato in anticipo il ... (data della fissazione anticipata), da modificarsi se del caso.
Titolo valido in ... (Stato membro designato dal richiedente)

— Landbouwmrekeningskoers vooraf vastgesteld op ... (datum van de vaststelling vooraf), eventueel aan te passen.

Certificaat geldig in ... (door de aanvrager aangegeven Lid-Staat)

— Taxa de conversão agrícola fixada antecipadamente em ... (data de prefixação) a ajustar eventualmente.

Certificado válido em ... (Estado-membro designado pelo requerente)

Articolo 11

1. Se viene modificato il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante, il tasso fissato in anticipo per la stessa moneta nel periodo di riferimento preso come base per determinare il nuovo tasso di conversione agricolo è ritoccato in modo da essere sostituito da quest'ultimo.

2. Nel momento in cui il valore assoluto del divario tra il tasso di conversione agricolo fissato in anticipo e il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92, supera quattro punti, il tasso di conversione agricolo fissato in anticipo è ritoccato in modo da essere ravvicinato al tasso in vigore, fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso.

Articolo 12

1. Se dall'esame della situazione monetaria o del mercato emerge che l'attuazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo provoca o rischia di provocare difficoltà, si può decidere la sospensione dell'applicazione di dette norme per i prodotti considerati, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3813/92.

2. In caso di estrema urgenza la Commissione, previo esame della situazione in base a tutti gli elementi informativi di cui dispone, può decidere di sospendere la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo per un massimo di tre giorni lavorativi.

3. Durante il periodo di sospensione della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, non è accolta alcuna domanda di fissazione anticipata di detto importo.

Non sono soggette alla decisione di sospensione le domande di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo presentate prima della sospensione della fissazione anticipata.

4. In uno Stato membro al quale si applica la sospensione di cui al paragrafo 3, possono essere presentate domande di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo nei sette giorni che seguono la fine del periodo di sospensione per quanto riguarda gli importi fissati in anticipo in ecu nello stesso periodo.

5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le domande di titoli o di documenti equivalenti, né le offerte presentate che implicano la fissazione anticipata dei relativi importi in ecu.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 13

Ai sensi del presente regolamento per giorni feriali si intendono i giorni per i quali la Commissione fissa un tasso dell'ecu.

Articolo 14

Gli importi delle offerte presentate nell'ambito di gare organizzate in forza di atti relativi alla politica agraria comune, ad eccezione degli importi attinenti al finanziamento comunitario del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, devono essere espressi in ecu.

Articolo 15

1. I divari monetari sono calcolati fino alla terza cifra decimale, eventualmente arrotondata.

I tassi rappresentativi di mercato e i tassi di conversione agricoli sono fissati con sei cifre significative, arrotondando eventualmente la sesta di tali cifre.

2. Ai sensi del presente articolo per cifre significative si intendono :

- tutte le cifre, nel caso di un numero il cui valore assoluto sia pari o superiore a 1, o
- tutti i decimali a partire dal primo decimale diverso da zero, negli altri casi.

Gli arrotondamenti di cui al presente articolo si effettuano aumentando la cifra di cui trattasi di un'unità se la cifra seguente è superiore o uguale a 5 e lasciandola immutata negli altri casi.

Articolo 16

I regolamenti (CEE) n. 3152/85, n. 3153/85, n. 3154/85, n. 3155/85, n. 3156/85, n. 3578/88, n. 653/92, n. 1641/91 e n. 3757/92 sono abrogati.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3820/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 abroga, con effetto dal 1° gennaio 1993, il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽³⁾; che per agevolare la transizione tra il regime agrimonetario applicabile fino al 31 dicembre 1992 e quello applicabile dopo tale data occorre garantire, temporaneamente, una corrispondenza tra le disposizioni di detti regimi, per quanto riguarda soprattutto i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli;

considerando che a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/92 ⁽⁵⁾, fino al 30 giugno 1993 l'aiuto lordo in ecu, nonché l'aiuto a termine in ecu, vengono convertiti, previa applicazione dell'importo differenziale monetario, in aiuto definitivo nella moneta dello Stato membro nel quale i prodotti sono stati raccolti mediante il tasso di conversine agricolo di detto Stato membro;

considerando che, a motivo delle modalità di fissazione del tasso di conversione agricolo a decorrere dal 1° gennaio 1993 e della franchigia di 5 punti che si applica all'importo differenziale monetario, il valore di quest'ultimo è sempre nullo; che conseguentemente l'aiuto lordo fissato in ecu va convertito direttamente in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo dello Stato membro nel quale i prodotti sono trasformati;

considerando che gli aiuti prefissati nel 1992 ed applicati a prodotti identificati nel 1993 devono essere adeguati tenendo conto del tasso di conversione agricolo valido al momento dell'identificazione; che, in tali casi, gli importi differenziali monetari devono essere annullati in modo da evitare distorsioni del mercato; che pertanto l'aiuto lordo prefissato in ecu deve essere direttamente convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agri-

colo dello Stato membro nel quale i prodotti sono trasformati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sino alla fine della campagna di commercializzazione 1992/1993 — e sino alla fine della campagna di commercializzazione 1993/1994 per quanto concerne i prodotti del settore delle carni ovine e caprine, i prodotti della pesca, i pomodori, i cetrioli, gli zucchini e le melanzane — i riferimenti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1676/85 si intendono fatti, mutatis mutandis, alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3813/92.

Articolo 2

1. L'importo differenziale monetario per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci identificati a partire dal 1° gennaio 1993 è fissato a 0.

2. In deroga all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85:

a) la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L, non appena fissato, esclusivamente l'importo dell'aiuto lordo in ecu da concedere per 100 kg di prodotto;

b) l'aiuto definitivo da concedere corrisponde all'importo dell'aiuto lordo in ecu oppure, ove del caso, all'importo dell'aiuto a termine in ecu, convertito nella moneta nazionale dello Stato membro nel quale i prodotti sono trasformati mediante il tasso di conversione agricolo in vigore per detto Stato membro, il giorno dell'identificazione.

3. Nel caso di un aiuto prefissato nel 1992 ed applicabile a prodotti identificati nel 1993, l'importo dell'aiuto definitivo da concedere corrisponde all'importo dell'aiuto lordo prefissato in ecu, convertito nella moneta nazionale dello Stato membro nel quale i prodotti sono trasformati mediante il tasso di conversione agricolo in vigore, per detto Stato membro, il giorno dell'identificazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 179 del 30. 6. 1992, pag. 120.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3821/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che abroga il regolamento (CEE) n. 3294/86 e modifica i regolamenti (CEE) n. 1393/76, (CEE) n. 1780/89, (CEE) n. 2053/89, (CEE) n. 2054/89, (CEE) n. 209/88 e n. 163/67/CEE al fine di abolire la deroga all'utilizzazione del tasso di conversione agricolo per gli importi interessati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione applicabili nell'ambito della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 abroga, con effetto dal 1° gennaio 1993, il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽³⁾; che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1676/85, sussistono in data 31 dicembre 1992 alcune deroghe all'utilizzazione del tasso di conversione agricolo per determinati importi che consentono di ricorrere a tassi più aderenti alla realtà economica e di evitare rischi di distorsioni monetarie; che, nell'ambito del regime agrimonetario applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993 e con l'introduzione di tassi di conversione agricoli aderenti alla realtà economica, tali deroghe non sono più giustificate; che occorre pertanto abrogare le disposizioni in questione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione, del 29 ottobre 1986, che fissa il tasso di conversione da applicare per la conversione dei prelievi e delle restituzioni nel settore del riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3119/89 ⁽⁵⁾, prevede l'applicazione di un tasso di conversione specifico per determinate conversioni in moneta nazionale nel settore del riso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3671/89 ⁽⁷⁾, prevede all'articolo 1 bis che i prezzi franco frontiera di riferimento siano convertiti in moneta nazionale mediante il tasso rappresentativo di mercato;

considerando che l'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione, del 21 giugno 1989, che stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/67 del Consiglio e detenuti dagli organismi d'intervento ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2864/92 ⁽⁹⁾, prevede l'utilizzazione del tasso rappresentativo di mercato per convertire i pagamenti e le cauzioni di cui trattasi;

considerando che l'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 2053/89 ⁽¹⁰⁾ e (CEE) n. 2054/89 ⁽¹¹⁾ della Commissione, che stabiliscono modalità di applicazione del sistema del prezzo minimo all'importazione per determinate ciliege trasformate e per l'uva secca, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3390/89 ⁽¹²⁾, prevede che per la conversione in moneta nazionale dei prezzi minimi all'importazione sia utilizzato il tasso rappresentativo di mercato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 209/88 della Commissione, del 26 gennaio 1988, relativo alla fissazione di importi supplementari per le importazioni di prodotti del settore della carne suina in provenienza da paesi terzi ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3117/89 ⁽¹⁴⁾, dispone all'articolo 1, secondo comma, che il prezzo d'offerta sia espresso in ecu in base ai prezzi rilevati nella moneta nazionale e convertiti in ecu mediante il tasso rappresentativo di mercato;

considerando che il regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3116/89 ⁽¹⁶⁾, dispone all'articolo 1, paragrafo 3, che il prezzo d'offerta sia espresso in ecu in base ai prezzi rilevati nella moneta nazionale e convertiti in ecu mediante il tasso rappresentativo di mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 300 del 18. 10. 1989, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 26.

⁽⁸⁾ GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 268 dell'1. 10. 1992, pag. 48.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 195 dell'11. 7. 1989, pag. 11.

⁽¹¹⁾ GU n. L 195 dell'11. 7. 1989, pag. 14.

⁽¹²⁾ GU n. L 326 dell'11. 11. 1989, pag. 27.

⁽¹³⁾ GU n. L 21 del 27. 1. 1988, pag. 5.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 300 del 18. 10. 1989, pag. 11.

⁽¹⁵⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 300 del 18. 10. 1989, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3294/86 è abrogato.

Articolo 2

L'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1 bis

Ai fini del raffronto tra i prezzi d'offerta ed i prezzi franco frontiera di riferimento, questi ultimi sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore alla data dell'esportazione indicata nel certificato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento.

Tuttavia, nei casi diversi da quelli previsti all'articolo 3, paragrafo 1, il tasso di conversione da applicare per il raffronto di cui al primo comma è quello in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in libera pratica.»

Articolo 3

L'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 1780/89 è sostituito dal seguente:

« Articolo 34

Il tasso di conversione agricolo in vigore alla vigilia della data di pubblicazione del bando di gara si applica per la conversione in moneta nazionale:

- dei pagamenti da effettuare prima del rilascio dei buoni di ritiro di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 3 e all'articolo 28, paragrafo 1, espressi in ecu al momento dell'offerta;
- delle cauzioni di partecipazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2 e all'articolo 22, paragrafo 2, espresse in ecu per ettolitro d'alcole a 100 % vol.;
- delle cauzioni di buona esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino, all'articolo 16,

paragrafo 2, secondo trattino, all'articolo 24, paragrafo 2, secondo trattino e all'articolo 26, paragrafo 2, espresse in ecu per ettolitro d'alcole a 100 % vol.;

- dei pagamenti dei campioni di cui all'articolo 31, paragrafo 1, espressi in ecu.»

Articolo 4

L'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 2053/89 e (CEE) n. 2054/89 è sostituito dal seguente:

« Articolo 3

Il prezzo minimo all'importazione è convertito nella moneta nazionale dello Stato membro di immissione in libera pratica mediante il tasso di conversione agricolo in vigore alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.»

Articolo 5

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 209/88, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

« Il prezzo di offerta è espresso in ecu in base ai prezzi di cui al primo comma, rilevati nella moneta nazionale dello Stato membro interessato e convertiti in ecu mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno in cui sono rilevati i prezzi in questione.»

Articolo 6

All'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento n. 163/67/CEE, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

« 3. Il prezzo di offerta è espresso in ecu in base ai prezzi di cui al paragrafo 2, rilevati nella moneta nazionale dello Stato membro interessato e convertiti in ecu mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno in cui sono stati rilevati i prezzi in questione.»

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3822/92 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1992
che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agraria comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, lettera c) e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 prevede di fissare inizialmente i tassi di conversione agricoli al livello del tasso rappresentativo di mercato delle monete fisse e tenendo conto di questo tasso per le monete fluttuanti, per un periodo di riferimento del mese di dicembre 1992;

considerando che è opportuno prendere in considerazione per ciascuna moneta fluttuante un tasso rappresentativo di mercato pari alla media dei tassi dell'ecu pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, nel periodo dal 21 al 30 dicembre 1992 e fissare i relativi tassi di conversione agricoli al livello corrispondente ad un divario massimo di - 2 punti rispetto a detti tassi rappresentativi di mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i seguenti tassi di conversione agricoli:

| | | |
|---------|----------|--|
| 1 ecu = | 48,5563 | franchi belgi e franchi lussemburghesi |
| | 8,97989 | corone danesi |
| | 2,35418 | marchi tedeschi |
| | 310,351 | dracme greche |
| | 166,075 | pesete spagnole |
| | 7,89563 | franchi francesi |
| | 0,878776 | sterline irlandesi |
| | 2 087,00 | lire italiane |
| | 2,65256 | fiorini olandesi |
| | 209,523 | scudi portoghesi |
| | 0,939052 | sterline britanniche |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3823/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3016/78 che stabilisce talune modalità d'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3484/92⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3814/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 e recante applicazione in Spagna dei prezzi nel settore dello zucchero previsti dal suddetto regolamento⁽⁵⁾, prevede la concessione di taluni aiuti il

cui importo è fissato in ecu; che pertanto, per la conversione in pesetas spagnole, è necessario determinare il tasso di conversione agricolo da applicare in funzione del fatto generatore in causa e cioè il fatto tramite cui è conseguito lo scopo economico dell'operazione oggetto dell'aiuto; che quindi è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3016/78 della Commissione, del 20 dicembre 1978, che stabilisce talune modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1680/89⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato del regolamento (CEE) n. 3016/78 è aggiunto il seguente punto XX:

| Importi | Tasso di cambio da applicare |
|--|---|
| <p>• XX. Aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 3814/92:</p> <p>a) aiuti ai produttori di barbabietole da zucchero e ai produttori di canne da zucchero di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2</p> <p>b) aiuto per la scorte al 31. 12. 1992 di cui all'articolo 2, paragrafo 3</p> | <p>Tassi di conversione agricoli applicabili il giorno della trasformazione in zucchero delle barbabietole e delle canne in causa</p> <p>Tasso di conversione agricolo applicabile il giorno dello smercio, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1998/78, dello zucchero in causa »</p> |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 359 del 22. 12. 1978, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 15. 6. 1989, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3824/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 prevede lo smantellamento automatico e progressivo dei divari monetari negativi creati nell'intervallo tra due riallineamenti nel quadro del sistema monetario europeo; che questo smantellamento comporta, in particolare, un adeguamento dei tassi di conversione agricoli volto a sopprimere il 25 % dei divari monetari trasferiti di nuova creazione; che tale adeguamento del tasso di conversione agricolo ha luogo il 1° gennaio 1993 per i divari creati dai riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992; che conformemente ai paragrafi 3 e 4 del suddetto articolo, i prezzi fissati in ecu e, ove occorra, gli importi fissati in ecu nel quadro della politica agraria comune sono diminuiti nel corso della fase di smantellamento considerata, in modo da neutralizzare l'aumento dei prezzi in moneta nazionale che deriverebbe da tale modificazione dei tassi di conversione agricoli; che, tuttavia, per tener conto delle disposizioni previste nel quadro del regime agrimonetario che si applica a partire dal 1993, è opportuno effettuare tale diminuzione all'inizio della campagna 1993/1994;

considerando che i prezzi fissati in ecu devono essere ridotti mediante l'applicazione del coefficiente riduttore dei prezzi agricoli di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3137/91 ⁽⁴⁾; che tale coefficiente è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3387/92 della Commissione ⁽⁵⁾; che occorre inoltre modificare analogamente taluni importi fissati in ecu in virtù dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1677/85; che, tuttavia, per evitare distorsioni del mercato, è opportuno tener conto delle disposizioni della normativa comunitaria relative al calcolo dei prezzi e degli importi di cui trattasi;

considerando che i prezzi e gli importi in ecu che dipendono direttamente da altri prezzi fissati in ecu subiscono, direttamente o indirettamente, gli effetti della diminuzione di questi ultimi; che occorre rispettare le relazioni esistenti tra tali prezzi o importi nel quadro delle organizzazioni di mercato;

considerando che i prezzi e gli importi in ecu stabiliti in funzione dei prezzi constatati sul mercato subiscono indirettamente le conseguenze della diminuzione degli altri prezzi fissati in ecu ovvero sono direttamente connessi con la situazione del mercato mondiale; che, per evitare inopportune diminuzioni e per salvaguardare la rappresentatività di tali prezzi e importi in rapporto al mercato, è opportuno non prenderli in considerazione come prezzi fissati in ecu ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85 e non applicare loro il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli;

considerando l'opportunità di non applicare il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli alle compensazioni decise nel quadro della riforma della politica agricola comune;

considerando che le misure previste all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85 sono motivate soprattutto dall'intento di tenere sotto controllo l'equilibrio dei mercati agricoli; che occorre pertanto, per semplificare l'applicazione amministrativa del regime di smantellamento automatico, non applicare il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli agli importi fissati in ecu che, per la loro natura o il loro valore, non hanno un'incidenza rilevante e diretta sulla produzione, in particolare quelli fissati nel quadro della politica delle strutture agrarie, quelli concernenti le spese di ammasso e gli importi aventi carattere tecnico o amministrativo;

considerando che, per facilitare la gestione amministrativa, è opportuno approvare l'elenco di detti prezzi e importi in tempo utile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i settori indicati nell'allegato, i prezzi e gli importi ivi riportati sono divisi per il coefficiente di cui all'articolo 2

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. L 344 del 26. 11. 1992, pag. 27.

del regolamento (CEE) n. 3387/92 e, se del caso, adeguati per garantire il rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria relative alle rispettive modalità di calcolo.

Articolo 2

I prezzi e gli importi derivanti dalle modifiche di cui all'articolo 1 vengono precisati con effetto dal termine iniziale di applicazione dell'articolo stesso, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dall'inizio della campagna 1993/1994 per ogni settore. Per i prodotti per i quali non esiste alcuna campagna di commercializzazione, esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO**1. CEREALI****Cereali**

- 1.1. Prezzo d'intervento, prezzo indicativo e prezzo d'entrata dei cereali, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 1° luglio 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾.
- 1.2. Prezzo d'entrata delle farine, delle semole e dei semolini di cereali, di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92.
- 1.3. Aiuto applicabile in Portogallo di cui al regolamento (CEE) n. 3653/90⁽²⁾.

Prodotti amidacei

- 1.4. Prezzo minimo delle patate, per tenore di fecola, di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92.
- 1.5. Premio al produttore di fecola di patate, di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Riso

- 1.6. Prezzo d'intervento per il risone e prezzo indicativo per il riso semigreggio, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽⁴⁾.
- 1.7. Prezzi di cui al punto 1.6. applicabili in Portogallo.
- 1.8. Prezzo d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato a grani tondi e a grani lunghi, di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76.
- 1.9. Prezzo d'entrata delle rotture di riso, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

2. ZUCCHERO

- 2.1. Prezzo indicativo dello zucchero bianco, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3484/92⁽⁶⁾.
- 2.2. Prezzo d'intervento dello zucchero bianco per le zone non deficitarie, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81.
- 2.3. Prezzo d'intervento dello zucchero bianco per le zone deficitarie, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1785/81.
- 2.4. Prezzo d'intervento dello zucchero greggio, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
- 2.5. Prezzo di base della barbabietola, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
- 2.6. Prezzo minimo della barbabietola A e della barbabietola B, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
- 2.7. Prezzi di cui ai punti 2.2, 2.5 e 2.6, applicabili in Spagna.
- 2.8. Rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
- 2.9. Prezzo d'entrata del melasso, di cui all'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
- 2.10. Prezzo d'entrata dello zucchero bianco, di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
- 2.11. Prezzo d'entrata dello zucchero greggio, di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 8.

3. GRASSI VEGETALI**Olio d'oliva**

- 3.1. Prezzo indicativo per l'olio d'oliva, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 ⁽²⁾.
- 3.2. Prezzo d'intervento per l'olio d'oliva, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 136/66/CEE.
- 3.3. Prezzo di cui al punto 3.2, applicabile in Portogallo.
- 3.4. Maggiorazioni e riduzioni del prezzo d'intervento, di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE.
- 3.5. Prezzo rappresentativo del mercato per l'olio d'oliva, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE.
- 3.6. Prezzo d'entrata per l'olio d'oliva, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE.
- 3.7. Aiuti alla produzione dell'olio d'oliva e aiuto a favore dei piccoli produttori, di cui agli articoli 5 e 5bis del regolamento n. 136/66/CEE.
- 3.8. Aiuti di cui al punto 3.7, applicabili in Spagna e in Portogallo.
- 3.9. Aiuti al consumo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3416/90 ⁽³⁾ applicabile in Spagna e in Portogallo.

Lino

- 3.10. Prezzo di obiettivo dei semi di lino, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/92 ⁽⁵⁾.
- 3.11. Prezzi di cui al punto 3.10, applicabili in Spagna.

4. ORTOFRUTTICOLI**Ortofrutticoli freschi**

- 4.1. Prezzo di base e prezzo d'acquisto per tipo di prodotto e per periodo, di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 ⁽⁷⁾.
- 4.2. Prezzo minimo per i produttori di arance, per tipo di varietà, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3848/89 ⁽⁹⁾.
- 4.3. Prezzo minimo per i produttori di limoni, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1124/89 ⁽¹¹⁾.
- 4.4. Compensazione finanziaria, per tipo di varietà, ai trasformatori di arance, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

⁽⁹⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 6.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 23.

⁽¹¹⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 28.

- 4.5. Compensazione finanziaria per i trasformatori di limoni, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77.
- 4.6. Prezzi massimi di ritiro di taluni prodotti, decisi in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72.
- 4.7. Prezzo di riferimento per tipo di prodotto e per periodo, di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1035/72.
- 4.8. Prezzo d'offerta comunitario di cui all'articolo 318 dell'atto di adesione.

Ortofrutticoli trasformati

- 4.9. Aiuti alla produzione di ortofruttili per la trasformazione in uve secche, concentrati di pomodoro, pomodori pelati e conservati interi, succo di pomodoro, fichi secchi, prugne, pesche sciroppate, pere Williams e Rocha sciroppate, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89⁽²⁾.
- 4.10. Aiuti alla produzione per la trasformazione di ananasi in conserve, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananasi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85⁽⁴⁾.
- 4.11. Prezzo minimo ai produttori di uve secche, di pomodori, fichi, susine d'Ente, pesche e pere Williams e Rocha, destinati alla trasformazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86.
- 4.12. Prezzo minimo ai produttori di ananasi destinati alla trasformazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 525/77.
- 4.13. Prezzo minimo all'importazione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86.

5. VINO

- 5.1. Prezzi di orientamento di ogni tipo di vino da tavola, di cui all'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92⁽⁶⁾.
- 5.2. Aiuti ai distillatori per tipo di prodotto ottenuto, aiuti agli elaboratori di vino alcolizzato, prezzo d'acquisto per tipo di alcole neutro consegnato all'intervento e riduzione per l'alcole greggio, partecipazione del FEAOG, sezione garanzia, alle spese d'intervento, per quanto riguarda la distillazione dei sottoprodotti di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87.
- 5.3. Aiuti ai distillatori per tipo di prodotto ottenuto, aiuti agli elaboratori di vino alcolizzato, prezzo d'acquisto dell'alcole neutro consegnato all'intervento e riduzione per l'alcole greggio, partecipazione del FEAOG, sezione garanzia, alle spese di intervento, per quanto riguarda le distillazioni di vini diversi dai vini da tavola, di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87.
- 5.4. Aiuti ai distillatori per tipo di vino distillato e per tipo di prodotto ottenuto, aiuti agli elaboratori di vino alcolizzato per tipo di vino trattato, per quanto riguarda la distillazione preventiva del vino da tavola, di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87.
- 5.5. Aiuti ai distillatori per tipo di vino distillato e per tipo di prodotto ottenuto, aiuti agli elaboratori di vino alcolizzato per tipo di vino trattato, per quanto riguarda la distillazione di sostegno dei vini da tavola, di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87.
- 5.6. Aiuti ai distillatori per tipo di vino distillato e per tipo di prodotto ottenuto, aiuti agli elaboratori di vino alcolizzato per tipo di vino trattato, per quanto riguarda la distillazione di garanzia di buon fine dei vini da tavola, di cui all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 822/87.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

- 5.7. Aiuti all'impiego di mosti di uve per vinificazione e per l'alimentazione animale, di cui all'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 822/87.
- 5.8. Aiuti all'impiego di mosti di uve per la fabbricazione di taluni prodotti in Irlanda e nel Regno Unito, aiuti all'impiego di uve e di mosti di uve per la fabbricazione di succo d'uva, di cui all'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 822/87.
- 5.9. Riduzione del prezzo d'acquisto del vino consegnato per la distillazione, di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87.
- 5.10. Prezzi di riferimento per tipo di vino, di succo o di mosto di uve, di cui all'articolo 53, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87.
- 5.11. Prezzi franco frontiera di riferimento, per tipo di vino, di succo o di mosto di uve e paesi terzi interessati, derivanti dal prezzo di cui al punto 5.10.

6. TESSILI

Lino e canapa

- 6.1. Aiuti per il lino destinato alla produzione di fibre e per la canapa, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2057/87 ⁽²⁾.
- 6.2. Importi da trattenere sull'aiuto per promuovere lo smercio dei prodotti di lino, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70.

Bachi da seta

- 6.3. Aiuto per i bachi da seta, di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/92 ⁽⁴⁾.

Cotone

- 6.4. Prezzo d'obiettivo del cotone non sgranato, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2053/92 ⁽⁶⁾.
- 6.5. Prezzo minimo per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2169/81.
- 6.6. Aiuto a favore dei piccoli produttori, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1152/90 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2054/92 ⁽⁸⁾.

7. ALTRI PRODOTTI VEGETALI

Sementi

- 7.1. Aiuti alla produzione di sementi, per specie o gruppo di varietà fissati per la campagna di commercializzazione interessata, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/91 ⁽¹⁰⁾.
- 7.2. Aiuti di cui al punto 7.1, applicabili in Spagna ed in Portogallo.
- 7.3. Prezzo di riferimento del granturco ibrido e del sorgo ibrido destinati alla semina di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 39.

Tabacco

- 7.4. Prezzi di obiettivo per varietà, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92⁽²⁾.
- 7.5. Prezzo di intervento e prezzo di intervento derivato per il tabacco in colli, per varietà, di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 727/70.
- 7.6. Premio per varietà, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70.

Semi di canapa

- 7.7. Aiuto per i semi di canapa, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3698/88 del Consiglio, del 24 novembre 1988, che prevede misure speciali per i semi di canapa⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2050/90⁽⁴⁾.

Floricoltura

- 7.8. Prezzi minimi all'esportazione, di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3991/87⁽⁶⁾.

Luppolo

- 7.9. Aiuti ai produttori di luppolo, per i gruppi di varietà aromatiche, amare e altre, di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92⁽⁸⁾.

Foraggi essiccati

- 7.10. Prezzo di obiettivo dei foraggi essiccati, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89⁽¹⁰⁾.
- 7.11. Divario tra l'aiuto per i foraggi disidratati e l'aiuto per i foraggi essiccati diversamente, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Piselli, fave, favette e lupini dolci

- 7.12. Prezzo di obiettivo per i piselli, le fave e le favette, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88⁽¹²⁾.
- 7.13. Prezzi limite per l'aiuto per i piselli, le fave e le favette, nonché per i lupini dolci, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1431/82.
- 7.14. Aiuti per le lenticchie, i ceci e le vecce, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 762/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che introduce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella⁽¹³⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽¹²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

⁽¹³⁾ GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 76.

8. LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

- 8.1. Prezzo indicativo del latte di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 ⁽²⁾.
- 8.2. Prezzo d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.
- 8.3. Prezzo d'intervento per il latte scremato in polvere di cui al punto 8.2, applicabile in Portogallo.
- 8.4. Prezzo di entrata di taluni prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68.
- 8.5. Importi che adeguano il prezzo di entrata per i prodotti che rientrano nel gruppo II di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2915/79 del consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3798/91 ⁽⁴⁾.
- 8.6. Valori franco frontiera di taluni formaggi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1502/90 ⁽⁶⁾.
- 8.7. Prelievo speciale applicabile al burro neozelandese di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/89 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3841/92 ⁽⁸⁾.
- 8.8. Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati, di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 804/68.
- 8.9. Forcella entro cui è fissato l'aiuto per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali, di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/89 ⁽¹⁰⁾.
- 8.10. Aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere destinati all'alimentazione animale, di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68.
- 8.11. Aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1497/91 ⁽¹²⁾.
- 8.12. Aiuto per il burro acquistato dai beneficiari di assistenza sociale, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2990/82 della Commissione ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3917/90 ⁽¹⁴⁾.

9. ALTRI PRODOTTI ANIMALI

Carni bovine

- 9.1. Prezzo di orientamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 ⁽¹⁶⁾.
- 9.2. Prezzo di intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 141 del 2. 6. 1990, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 114.

⁽⁸⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 7.

⁽¹¹⁾ GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20.

⁽¹²⁾ GU n. L 140 del 4. 6. 1991, pag. 19.

⁽¹³⁾ GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 12.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.

Carni ovine e caprine

- 9.3. Prezzi di base per le carcasse di ovini, fresche o refrigerate e prezzi di base stagionalizzati, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/92 ⁽²⁾.

Carni suine

- 9.4. Prezzo di base del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 ⁽⁴⁾.

10. PRODOTTI DELLA PESCA

- 10.1. Prezzi di orientamento, per prodotto e per periodo, di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 29 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽⁵⁾.
- 10.2. Prezzo di ritiro comunitario e prezzo di vendita comunitario, di cui all'articoli 1 e 13 del regolamento (CEE) n. 3759/92.
- 10.3. Valore forfettario da detrarre dalla compensazione finanziaria, di cui all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3759/92.
- 10.4. Prezzo alla produzione comunitaria di tonno, di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3759/92.
- 10.5. Prezzo minimo garantito di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3940/87 ⁽⁷⁾.
- 10.6. Indennità compensativa per le sardine del Mediterraneo, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85.
- 10.7. Prezzi di riferimento di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (CEE) n. 3759/92.
11. Misure specifiche, di cui al regolamento (CEE) n. 3763/91 ⁽⁸⁾ al regolamento (CEE) n. 1600/92 ⁽⁹⁾ e al regolamento (CEE) n. 1601/92 ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59.
⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 19.
⁽⁴⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.
⁽⁵⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6.
⁽⁸⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
⁽⁹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
⁽¹⁰⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3825/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che fissa i contingenti applicabili alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3 e l'articolo 3,considerando che, a norma dell'articolo 77 dell'atto di adesione, la Spagna può applicare, fino al 31 dicembre 1995, restrizioni quantitative alle importazioni in provenienza dai paesi terzi; che le restrizioni riguardano i prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine; che i contingenti iniziali, in volume, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del settore delle carni bovine e le modalità di applicazione del regime delle restrizioni quantitative applicabili in tale settore sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1870/86 della Commissione⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3831/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 816/89 che fissa l'elenco dei prodotti sottoposti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli, nonché

determinazione dei prodotti che restano soggetti a tale meccanismo per quanto riguarda le forniture alla Spagna⁽⁴⁾ ha limitato l'applicazione dell'MCS ai bovini vivi per quanto riguarda il settore delle carni bovine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I contingenti dei prodotti del settore delle carni bovine di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 491/86 e soggetti all'MCS, applicabili, nel 1993, all'importazione in Spagna di tali prodotti provenienti dai paesi terzi sono fissati dall'allegato del presente regolamento.
2. Restano applicabili le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3 e degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1870/86.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 16.⁽⁴⁾ Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

| Gruppo | Codice NC | Designazione delle merci | Contingente 1993 |
|--------|-----------|---|---------------------|
| 1 | 0102 90 | — Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura per corrida (in capi) | 1 250 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 3826/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che modifica i massimali indicativi previsti dal regolamento (CEE) n. 3810/91 nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) per gli scambi con la Spagna e il Portogallo nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare per la Spagna l'articolo 83 e per il Portogallo l'articolo 251,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3810/91 della Comunità⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2934/92⁽²⁾, ha fissato per il 1992 le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine, in particolare i massimali indicativi per taluni gruppi di prodotti che possono essere importati in Spagna e in Portogallo in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che il regolamento (CEE) n. 3831/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 816/89 che fissa l'elenco dei prodotti sottoposti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli, nonché determinazione dei prodotti che restano soggetti a tale meccanismo per quanto riguarda le forniture alla Spagna⁽³⁾ ha limitato l'applicazione dell'MCS ai bovini vivi per quanto riguarda il settore delle carni bovine;

considerando che un sensibile aumento di detti massimali per il 1993, tenendo conto dell'evoluzione dei mercati spagnolo e portoghese, è necessario per favorire l'integrazione di questi ultimi nel mercato comunitario;

considerando che nessun parere è stato formulato dal comitato di gestione per le carni bovine entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 3810/91 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 53.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 9. 10. 1992, pag. 10.

⁽³⁾ Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

| Gruppo | Codice NC | Designazione delle merci | Massimali indicativi 1992 |
|--------|-----------|---|--|
| 1 | 0102 90 | Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corride (in capi) | <p>275 000 capi</p> <p>di cui : gennaio/febbraio : 60 000</p> <p> marzo/aprile : 60 000</p> <p> maggio/giugno : 35 000</p> <p> luglio/agosto : 35 000</p> <p> settembre/ottobre : 40 000</p> <p> novembre/dicembre : 45 000</p> |

ALLEGATO II

| Gruppo | Codice NC | Designazione delle merci | Massimali indicativi 1993 |
|--------|--------------------|---|---|
| 1 | ex 0102 90 | Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corride (in capi) | <p>22 000 capi</p> <p>di cui : gennaio/febbraio : 5 000</p> <p> marzo/aprile : 5 000</p> <p> maggio/giugno : 2 000</p> <p> luglio/agosto : 2 000</p> <p> settembre/ottobre : 4 000</p> <p> novembre/dicembre : 4 000</p> |
| 2 | 0201 10 0201 20 | — carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, non disossate | <p>40 000 t</p> <p>di cui : gennaio/febbraio : 7 500</p> <p> marzo/aprile : 7 500</p> <p> maggio/giugno : 5 000</p> <p> luglio/agosto : 5 000</p> <p> settembre/ottobre : 7 500</p> <p> novembre/dicembre : 7 500</p> |
| 3 | 0201 30 | — carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, disossate (in tonnellata equivalente peso carcassa) | |
| 4 | 0202 10 0202 20 | — carni degli animali della specie bovina, congelate, non disossate | <p>5 000 t</p> <p>di cui : gennaio/febbraio : 900</p> <p> marzo/aprile : 900</p> <p> maggio/giugno : 800</p> <p> luglio/agosto : 800</p> <p> settembre/ottobre : 800</p> <p> novembre/dicembre : 800</p> |
| 5 | 0202 30 | — carni degli animali della specie bovina, congelate, disossate (in tonnellata equivalente peso carcassa) | |

REGOLAMENTO (CEE) N. 3827/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3817/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Spagna, di prodotti diversi dagli ortofruticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma,

considerando che, in virtù delle disposizioni dell'atto di adesione, è necessario prevedere per l'anno 1993 la fissazione di massimali indicativi per le importazioni in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo; che, tenuto conto delle possibilità di esportazione in provenienza dalla Comunità a dieci e dal Portogallo e al fine di proseguire la graduale apertura del mercato spagnolo, è opportuno aumentare i suddetti massimali del 30 %; che a tale scopo è necessario sostituire l'allegato al regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/92⁽⁵⁾, con l'allegato al presente regolamento;

considerando che, in seguito all'adozione del regolamento (CEE) n. 3831/92 della Commissione⁽⁶⁾ che sopprime taluni prodotti lattiero-caseari dall'elenco dei prodotti soggetti all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi è opportuno adottare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 606/86;

considerando che misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, l'anno 1992 è sostituito dall'anno 1993.
2. All'articolo 2, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.
3. L'articolo 2 bis è soppresso.
4. L'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, è soppresso.
5. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 4

L'importo della cauzione di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 569/86 per quanto concerne i prodotti elencati nell'allegato è fissato a:

— 4 ecu per 100 kg per i prodotti non concentrati e senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, in imballaggi di contenuto non superiore a 2 litri che rientrano nei codici NC 0401, 0403 e 0404.

6. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1992, pag. 29.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Massimali indicativi

(in tonnellate)

| Codice NC | Designazione delle merci | Quantitativi Comunità dei Dodici e Portogallo |
|-----------|---|---|
| ex 0401 | Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri | 147 706 |
| ex 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogort, kefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e senza aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri | |
| ex 0404 | Siero di latte, non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri | |

REGOLAMENTO (CEE) N. 3828/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che abroga il regolamento (CEE) n. 581/86 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione e che fissa tali importi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 469/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali degli importi compensativi adesione nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3814/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 e che applica in Spagna i prezzi previsti da tale regolamento nel settore dello zucchero⁽²⁾ dispone che l'allineamento dei prezzi applicabili in Spagna allo zucchero e alla barbabietola previsto all'articolo 70 dell'atto di adesione è realizzato, al livello da esso stabilito, il 1° gennaio 1993; che per il Portogallo i prezzi istituzionali della barbabietola e dello zucchero sono allineati dal 1° luglio 1992 ai prezzi comuni;

considerando che in virtù degli articoli 72 e 240 dell'atto di adesione le differenze nei livelli dei prezzi, tra Spagna e Portogallo da una parte e le altre regioni della Comunità dall'altra, sono compensate tramite un regime di importi

compensativi; che per la Spagna come per il Portogallo tali differenze non esistono più; che pertanto, al fine di evitare confusioni a livello legislativo, risulta opportuno abrogare, a partire dal 1° gennaio 1993, il regolamento (CEE) n. 581/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione e che fissa tali importi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1800/92⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 581/86 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 32.⁽²⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 2. 7. 1992, pag. 81.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3829/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, dal 1993, alle consegne in Spagna di prodotti diversi dagli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3817/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992⁽¹⁾, che determina le regole generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne in Spagna di prodotti diversi dagli ortofrutticoli, in particolare l'articolo 9,

considerando che dovranno essere adottate modalità di applicazione volte a permettere il funzionamento del regolamento (CEE) n. 3817/92;

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽³⁾, ha fissato le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi previsto dal regolamento (CEE) n. 569/86 della Commissione⁽⁴⁾; che tali modalità riguardano più situazioni compresa quella prevista dal regolamento (CEE) n. 3817/92; che, pertanto, il regolamento (CEE) n. 574/86 può essere utilizzato, dopo avervi apportato alcuni adattamenti, per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3817/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso da tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/86 sono applicabili, ove necessario, per l'attuazione del meccanismo complementare agli scambi previsto dal regolamento (CEE) n. 3817/92, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.

2. Per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3817/92 e dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 574/86, viene considerato come dichiarazione di immissione in consumo in Spagna l'esemplare 4 del documento di transito comunitario interno vistato dall'ufficio di destinazione, da utilizzare conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio⁽⁵⁾.

Le disposizioni del precedente comma non ostano all'applicazione delle procedure semplificate di transito comunitario. Tuttavia, esse non possono dar luogo a controlli alle frontiere nazionali degli Stati membri interessati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3830/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

relativo alla soppressione dei diritti doganali e degli elementi fissi negli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna, ed all'applicazione da parte della Spagna dei diritti della tariffa doganale comune negli scambi con i paesi terzi, a partire dal 1° gennaio 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 75, paragrafo 4,

considerando che l'atto di adesione prevede la possibilità di sopprimere i diritti doganali e gli altri elementi applicabili ai prodotti agricoli che formino oggetto di scambi tra la Spagna e la Comunità a dieci; che le stesse disposizioni permettono un ravvicinamento accelerato dei diritti doganali applicati in Spagna alla tariffa doganale comune; che la stessa norma si applica, ai sensi dell'articolo 78 dell'atto, per la riduzione — in Spagna — degli elementi fissi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione;

considerando che la Spagna ha presentato domande in tal senso;

considerando che la realizzazione di un mercato unico senza frontiere interne dal 1° gennaio 1993 rende necessaria la soppressione totale dei diritti doganali e degli altri elementi applicabili negli scambi intracomunitari tra la Comunità a dieci e la Spagna e l'applicazione di identici diritti doganali all'importazione negli scambi con i paesi terzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A partire dal 1° gennaio 1993:

— la Spagna sopprime, negli scambi con la Comunità a dieci, per i prodotti sottoposti ad organizzazioni comuni di mercato, i diritti doganali e gli elementi fissi destinati a proteggere l'industria di trasformazione;

— vengono soppressi i diritti doganali e gli elementi fissi destinati a proteggere l'industria di trasformazione che la Comunità a dieci applica nei confronti delle importazioni provenienti dalla Spagna.

2. A partire dal 1° gennaio 1993, la Spagna applica, negli scambi con i paesi terzi, i diritti doganali che vengono applicati dalla Comunità a dieci.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3831/92 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 816/89 che fissa l'elenco dei prodotti sottoposti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli, nonché determinazione dei prodotti che restano soggetti a tale meccanismo per quanto riguarda le forniture alla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3,

considerando che la realizzazione del mercato unico il 1° gennaio 1993 presuppone l'eliminazione degli ostacoli agli scambi, non solo tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, nella misura del possibile, tra tali Stati e i nuovi Stati membri; che, in tale prospettiva, il meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) con la Spagna deve essere soppresso nei casi in cui esso non sia assolutamente necessario;

considerando che dall'esperienza acquisita è emerso che, per gli scambi con la Spagna, il mantenimento dell'MCS è indispensabile:

- per l'equilibrio del mercato della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 esclusivamente per taluni dei prodotti indicati nel regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione⁽¹⁾,
- per l'equilibrio del mercato spagnolo, esclusivamente per i bovini vivi e il latte in piccoli imballaggi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione ad hoc,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 816/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

2. Per quanto riguarda le forniture alla Spagna, restano soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi di cui all'articolo 81 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, esclusivamente i seguenti prodotti:

| Codice NC | Designazione delle merci |
|-----------|--|
| ex 0401 | Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 l |
| ex 0403 | Latticello, latte o crema coagulati, iogurt, kefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, non concentrati, senza aggiunta di aromizzanti, di frutta o cacao, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 l |
| ex 0404 | Siero di latte, non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 l |
| 0102 90 | Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corrida |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti del settore ortofrutticolo sottoposti all'«MCS» all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in provenienza dalla Spagna

| Codici NC | Prodotti |
|---------------|--|
| 0702 00 | Pomodori |
| 0709 10 00 | Carciofi |
| 0807 10 90 | Meloni (diversi dai cocomeri) |
| 0809 10 00 | Albicocche |
| ex 0809 30 00 | Pesche (escluse le pesche noci e le nettarine) |
| 0810 10 | Fragole |

REGOLAMENTO (CEE) N. 3832/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

**che sopprime la garanzia sui certificati MCS applicabili, a partire dal 1993, alle
consegne in Spagna di prodotti diversi dagli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3817/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne in Spagna di prodotti diversi dagli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sopraindicato ha previsto che il rilascio del certificato MCS non è obbligatoriamente subordinato alla prestazione di una garanzia; che tale possibilità è stata creata particolarmente allo scopo di facilitare gli scambi dei prodotti interessati; che è opportuno fare uso di tale possibilità e di prevedere, quindi, che non si debba prestare una garanzia all'atto della presentazione della domanda dei certificati MCS citati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i certificati MCS richiesti a partire dal 1° gennaio 1993, in vista di una consegna in Spagna:

- le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3810/91 della Commissione⁽²⁾ (carne bovina),
- le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 606/86⁽³⁾ (prodotti lattieri),

non sono applicabili.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

⁽¹⁾ Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 53.

⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3833/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che fissa il ritmo di smantellamento degli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso in Portogallo, nonché i relativi importi per il 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie per l'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/90 ha previsto lo smantellamento degli elementi di protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso nell'arco di dieci anni, a partire del 1° gennaio 1991, per quanto attiene agli elementi applicabili in Portogallo negli scambi intracomunitari; che tuttavia, per il settore del riso, appare indicato continuare lo smantellamento disposto dall'articolo 286, paragrafo 3 dell'atto di adesione;

considerando che gli importi di base da prendere in considerazione per lo smantellamento o il ravvicinamento sono quelli stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁷⁾, ovvero quelli figuranti nell'allegato XXIV dell'atto di adesione;

considerando che ex articolo 287 dell'atto d'adesione, il divario tra gli elementi fissi applicati in Portogallo nel corso della prima tappa dell'adesione e quelli che entrano nel calcolo dell'onere all'importazione nella Comunità applicato ai prodotti provenienti dai paesi terzi è portato, il 1° gennaio 1993, al 49,9 % del divario esistente; che occorre tener conto di questo nuovo divario nella determinazione degli elementi fissi applicabili in Portogallo;

considerando inoltre che gli elementi fissi costituiscono un onere all'importazione che fa parte del prelievo all'importazione; che a decorrere dal 1° gennaio 1991 il prelievo applicabile nella Comunità si applica anche in Portogallo; che, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 287 dell'atto di adesione, è opportuno stabilire il divario residuo tra gli elementi fissi applicabili in Portogallo e quelli applicabili nella Comunità, divario che va ad aggiungersi al prelievo applicabile in Portogallo alle importazioni in provenienza dai paesi terzi;

considerando, tuttavia, che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽⁸⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91 ⁽⁹⁾, e il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativo all'importazione di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi di cui ai codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91 ⁽¹¹⁾, si applicano alle importazioni in Portogallo dei prodotti da essi contemplati;

considerando che è opportuno disporre di una tabella completa degli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione;

considerando che il presente regolamento comporta l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 3778/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che fissa per il 1992 gli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso in Portogallo ⁽¹²⁾;

considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo smantellamento degli elementi fissi di cui all'articolo 273 dell'atto d'adesione, destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, si effettua:

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.⁽⁷⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁸⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽⁹⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 1.⁽¹²⁾ GU n. L 356 del 27. 12. 1991, pag. 46.

- per i prodotti derivati dai cereali, in dieci tappe uguali del 10 % o più, se necessario, per garantire che la protezione negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri non superi quella applicabile agli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi;
- per i prodotti derivati dal riso, conformemente all'articolo 286, paragrafo 3 dell'atto di adesione.

Articolo 2

1. All'atto dell'importazione in Portogallo dei prodotti disciplinati dai regolamenti (CEE) n. 2727/75 e (CEE) n. 1418/76 in provenienza da altri Stati membri, viene riscosso un elemento, destinato a garantire la protezione dell'industria di trasformazione, il cui importo è stabilito nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento.

2. Fatto salvo il disposto degli articoli 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 715/90, nonché del regolamento (CEE)

n. 3877/86, il prelievo applicato all'atto dell'importazione in Portogallo dei prodotti provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato XXIV dell'atto di adesione è maggiorato dell'importo indicato nella colonna 4 dell'allegato del presente regolamento.

3. Gli importi stabiliti nell'allegato si applicano dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 3778/91 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

ELEMENTI FISSI APPLICATI IN PORTOGALLO NEL 1993

(in ECU/t)

| Codice NC | Designazione delle merci | Elementi fissi applicabili in Portogallo | Importo da aggiungere al prelievo in Portogallo |
|------------|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0714 | Radici di manioca, di arrow-root o di salep, topinambours, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: | | |
| 0714 10 | - Radici di manioca: | 2,11 | — |
| 0714 10 10 | - - Pellets ottenuti a partire da farine e semolini | | |
| | - - - altri: | | |
| 0714 10 91 | - - - dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi | — | — |
| 0714 10 99 | - - - - altri | 2,11 | — |
| 0714 90 | - - - - altri: | | |
| | - - Radici di arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido: | | |
| 0714 90 11 | - - - dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi | — | — |
| 0714 90 19 | - - - - altri | 2,11 | — |
| 1006 30 | - Riso semimbianchito, anche lucidato e brillato: | | |
| | - - Riso semimbianchito: | | |
| | - - - stufato: | | |
| 1006 30 21 | - - - - a grani tondi | 13,97 | 7,46 |
| 1006 30 23 | - - - - a grani medi | 13,97 | 7,50 |
| | - - - - a grani lunghi: | | |
| 1006 30 25 | - - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 | 13,97 | 7,50 |
| 1006 30 27 | - - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 | 13,97 | 7,50 |
| | - - - - - altri: | | |
| 1006 30 42 | - - - - - a grani tondi | 13,97 | 7,46 |
| 1006 30 44 | - - - - - a grani medi | 13,97 | 7,50 |
| | - - - - - a grani lunghi: | | |
| 1006 30 46 | - - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza a 2 e inferiore a 3 | 13,97 | 7,50 |
| 1006 30 48 | - - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 | 13,97 | 7,50 |
| | - - Riso imbianchito: | | |
| | - - - stufato: | | |
| 1006 30 61 | - - - - a grani tondi | 14,97 | 8,03 |
| 1006 30 63 | - - - - a grani medi | 14,97 | 8,03 |
| | - - - - a grani lunghi: | | |
| 1006 30 65 | - - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 | 14,97 | 8,03 |
| 1006 30 67 | - - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 | 14,97 | 8,03 |
| | - - - - - altri: | | |
| 1006 30 92 | - - - - - a grani tondi | 14,97 | 8,03 |
| 1006 30 94 | - - - - - a grani medi | 14,97 | 8,03 |
| | - - - - - a grani lunghi: | | |
| 1006 30 96 | - - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 inferiore a 3 | 14,97 | 8,03 |
| 1006 30 98 | - - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 | 14,97 | 8,03 |

| <i>(in ECU/t)</i> | | | |
|-------------------|---|-------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1101 00 00 | Farine di frumento (grano) o di frumento segalato (1) | 21,00 | 3,66 |
| 1102 | Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato (1): | | |
| 1102 10 00 | — Farina di segala | 21,00 | 3,66 |
| 1102 20 | — Farina di granturco: | | |
| 1102 20 10 | — — avente tenore, in peso, di sostanze grasse, inferiore o uguale all'1,5 % | 4,23 | — |
| 1102 20 90 | — — altre | 2,11 | — |
| 1102 30 00 | — Farina di riso | 1,51 | — |
| 1102 90 | — altre: | | |
| 1102 90 10 | — — di orzo | 4,23 | — |
| 1102 90 30 | — — di avena | 4,23 | — |
| 1102 90 90 | — — altre | 2,11 | — |
| 1103 | Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali (1): | | |
| | — Semole e semolini: | | |
| 1103 11 | — — di frumento (grano): | | |
| | — — — di frumento (grano) duro: | | |
| 1103 11 30 | — — — — Semole | 21,00 | 3,66 |
| 1103 11 50 | — — — — Semolini | 21,00 | 3,66 |
| 1103 11 90 | — — — di frumento (grano) tenero e di spelta | 22,40 | 4,66 |
| 1103 12 00 | — — di avena | 4,23 | — |
| 1103 13 | — — di granturco: | | |
| | — — — aventi tenore, in peso, di sostanze grasse, inferiore o uguale all'1,5 %: | | |
| 1103 13 11 | — — — — destinati all'industria della birra | 4,23 | — |
| 1103 13 19 | — — — — altri | 4,23 | — |
| 1103 13 90 | — — — altri | 2,11 | — |
| 1103 14 00 | — — di riso | 1,51 | — |
| 1103 19 | — — di altri cereali: | | |
| 1103 19 10 | — — — di segala | 4,23 | — |
| 1103 19 30 | — — — di orzo | 4,23 | — |
| 1103 19 90 | — — — altri | 2,11 | — |
| | — Agglomerati in forma di pellets: | | |
| 1103 21 00 | — — di frumento (grano) | 4,23 | — |
| 1103 29 | — — di altri cereali: | | |
| 1103 29 10 | — — — di segala | 4,23 | — |
| 1103 29 20 | — — — di orzo | 4,23 | — |
| 1103 29 30 | — — — di avena | 4,23 | — |
| 1103 29 40 | — — — di mais | 4,23 | — |
| 1103 29 50 | — — — di riso | 1,51 | — |
| 1103 29 90 | — — — altri | 2,11 | — |
| 1104 | Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati (1): | | |
| | — Cereali schiacciati o in fiocchi: | | |
| 1104 11 | — — di orzo: | | |
| 1104 11 10 | — — — cereali schiacciati | 2,11 | — |
| 1104 11 90 | — — — fiocchi | 4,23 | — |
| 1104 12 | — — di avena: | | |
| 1104 12 10 | — — — Cereali schiacciati | 2,11 | — |
| 1104 12 90 | — — — fiocchi | 4,23 | — |
| 1104 19 | — — altri cereali: | | |
| 1104 19 10 | — — — di frumento (grano) | 4,23 | — |

| <i>(in ECU/t)</i> | | | |
|-------------------|---|-------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1104 19 30 | — — — di segala | 4,23 | — |
| 1104 19 50 | — — — di mais | 4,23 | — |
| | — — — altri : | | |
| 1104 19 91 | — — — — Fiocchi di riso | 3,01 | — |
| 1104 19 99 | — — — — altri | 4,23 | — |
| | — altri cereali lavorati (per esempio : mondati, pelati, tagliati o spezzati) : | | |
| 1104 21 | — — di orzo : | | |
| 1104 21 10 | — — — mondati (decorticati o pilati) | 2,11 | — |
| 1104 21 30 | — — — mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten ») | 2,11 | — |
| 1104 21 50 | — — — perlati | 4,23 | — |
| 1104 21 90 | — — — soltanto spezzati | 2,11 | — |
| 1104 22 | — — di avena | | |
| 1104 22 10 | — — — mondati (decorticati o pilati) | 2,11 | — |
| 1104 22 30 | — — — mondati e tagliati (detti « Grütze » o « grutten ») | 2,11 | — |
| 1104 22 50 | — — — perlati | 2,11 | — |
| 1104 22 90 | — — — soltanto spezzati | 2,11 | — |
| 1104 23 | — — di granoturco : | | |
| 1104 23 10 | — — — mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati | 2,11 | — |
| 1104 23 30 | — — — perlati | 2,11 | — |
| 1104 23 90 | — — — soltanto spezzati | 2,11 | — |
| 1104 29 | — — di altri cereali : | | |
| | — — — mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati : | | |
| 1104 29 11 | — — — — di frumento (grano) | 2,11 | — |
| 1104 29 15 | — — — — di segala | 2,11 | — |
| 1104 29 19 | — — — — altri | 2,11 | — |
| | — — — perlati : | | |
| 1104 29 31 | — — — — di frumento (grano) | 2,11 | — |
| 1104 29 35 | — — — — di segala | 2,11 | — |
| 1104 29 39 | — — — — altri | 2,11 | — |
| | — — — soltanto spezzati : | | |
| 1104 29 91 | — — — — di frumento (grano) | 2,11 | — |
| 1104 29 95 | — — — — di segala | 2,11 | — |
| 1104 29 99 | — — — — altri | 2,11 | — |
| 1104 30 | — Germi, di cereali, interi, schiacciati o macinati : | | |
| 1104 30 10 | — — di frumento (grano) | 4,23 | — |
| 1104 30 90 | — — altri | 4,23 | — |
| 1106 | Farine e semolini dei legumi da granella secchi, della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri del capitolo 8 : | | |
| 1106 20 | — Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714 : | | |
| 1106 20 10 | — — denaturati | 2,11 | — |
| | — — altri : | | |
| 1106 20 91 | — — — destinati alla fabbricazione dell'amido o della fecola | 14,39 | — |
| 1106 20 99 | — — — altri | 14,39 | — |
| 1107 | Malto, anche torrefatto : | | |
| 1107 10 | — non torrefatto : | | |
| | — — di frumento (grano) : | | |
| 1107 10 11 | — — — presentato in forma di farina | 15,40 | 5,55 |
| 1107 10 19 | — — — altro | 15,40 | 5,55 |
| | — — altro : | | |
| 1107 10 91 | — — — presentato in forma di farina | 15,40 | 5,55 |
| 1107 10 99 | — — — altro | 15,40 | 5,55 |
| 1107 20 00 | — torrefatto | 14,00 | 4,55 |

| (in ECU/t) | | | |
|------------|--|--------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1108 | Amidi e fecole ; inulina : | | |
| | – Amidi e fecole : | | |
| 1108 11 00 | – – Amido di frumento (grano) | 14,39 | — |
| 1108 12 00 | – – Amido di granturco | 14,39 | — |
| 1108 13 00 | – – Fecola di patate | 14,39 | — |
| 1108 14 00 | – – Fecola di manioca | 14,39 | — |
| 1108 19 | – – altri amidi e fecole : | | |
| 1108 19 10 | – – – Amidi di riso | 15,39 | — |
| 1108 19 90 | – – – altri | 14,39 | — |
| 1109 00 00 | Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco | 126,94 | — |
| 1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido ; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti ; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale ; zuccheri e melassi caramellati : | | |
| 1702 30 | – Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio : | | |
| | – – altri : | | |
| | – – – altri : | | |
| 1702 30 91 | – – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 72,10 | 3,13 |
| 1702 30 99 | – – – – altri | 63,00 | 11,73 |
| 1702 40 | – Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, dal 20 % al 50 % escluso il fruttosio : | | |
| 1702 40 90 | – – altri | 63,00 | 11,73 |
| 1702 90 | – altri, compreso lo zucchero invertito | | |
| 1702 90 50 | – – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina | 63,00 | 11,73 |
| | – – Zuccheri e melassi, caramellati : | | |
| | – – – altri : | | |
| 1702 90 75 | – – – – in polvere, anche agglomerati | 72,10 | 3,13 |
| 1702 90 79 | – – – – altri | 63,00 | 11,73 |
| 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : | | |
| 2106 90 | – altri : | | |
| | – – sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati : | | |
| | – – – altri : | | |
| 2106 90 55 | – – – – di glucosio o di maltodestrina | 58,10 | 8,24 |
| 2302 | Crusche, setacciate ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi : | | |
| 2302 10 | – di granturco : | | |
| 2302 10 10 | – – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 35 % | 4,20 | — |
| 2302 10 90 | – – altri | 4,20 | — |
| 2302 20 | – di riso : | | |
| 2302 20 10 | – – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 35 % | 4,20 | — |
| 2302 20 90 | – – altri | 4,20 | — |
| 2302 30 | – di frumento : | | |
| 2302 30 10 | – – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, il 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % | 4,20 | — |

| (in ECU/t) | | | |
|------------|---|--------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2302 30 90 | -- altri | 4,20 | — |
| 2302 40 | -- altri cereali : | 4,20 | — |
| 2302 40 10 | -- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 28 %, e la cui proporzione di prodotti che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, il 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % | 4,20 | — |
| 2302 40 90 | -- altri | 4,20 | — |
| 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione di zucchero avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets : | | |
| 2303 10 | -- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili : | | |
| | -- Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca : | | |
| 2303 10 11 | -- -- superiore al 40 % in peso | 126,94 | — |
| 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali : | | |
| 2303 10 | -- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto : | | |
| | -- -- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari : | | |
| | -- -- -- contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina : | | |
| | -- -- -- -- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiori o uguali al 10 % : | 7,62 | — |
| 2309 10 11 | -- -- -- -- non contenenti prodotti lattiero-caseari, o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiori al 10 % | 7,62 | — |
| 2309 10 13 | -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % | 7,62 | — |
| | -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % : | | |
| 2309 10 31 | -- -- -- -- non contenenti prodotti lattiero-caseari, o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiori al 10 % | 7,62 | — |
| 2309 10 33 | -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % | 7,62 | — |
| | -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 30 % : | | |
| 2309 10 51 | -- -- -- -- non contenenti prodotti lattiero-caseari, o aventi, tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiori al 10 % | 7,62 | — |
| 2309 10 53 | -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % | 7,62 | — |
| 2309 90 | -- altri : | | |
| | -- -- altri : | | |
| | -- -- -- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari : | | |
| | -- -- -- -- contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina : | | |
| | -- -- -- -- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiori o uguali al 10 % | | |
| 2309 90 31 | -- -- -- -- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caesari inferiori al 10 % | 7,62 | — |
| 2309 90 33 | -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % | 7,62 | — |
| | -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di amido o fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % : | | |

| <i>(in ECU/t)</i> | | | |
|-------------------|---|------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2309 90 41 | — — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % | 7,62 | — |
| 2309 90 43 | — — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % | 7,62 | — |
| | — — — — — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % : | | |
| 2309 90 51 | — — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % | 7,62 | — |
| 2309 90 53 | — — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % | 7,62 | — |

(¹) Ai fini della distinzione fra i prodotti della sottovoce 1101 00 00 e delle voci 1102, 1103 e 1104 della nomenclatura combinata, da un lato, e quelli delle sottovoci da 2302 10 a 2302 40, dall'altro, si considera che rientrino nella sottovoce 1101 00 00 e nelle voci 1102, 1103 e 1104 i prodotti aventi simultaneamente :

- un tenore di amido (determinato mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore al 45 % (in peso) sulla materia secca ;
- un tenore di ceneri (in peso) sulla materia secca (detratte le materie minerali che ci fossero state eventualmente aggiunte) inferiore o uguale all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento o la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena e al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali interi, schiacciati, in fiocchi o macinati rientrano in ogni caso nella sottovoce 1101 00 00 e nella voce 1102 della nomenclatura combinata.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3834/92 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1992****che modifica il regolamento (CEE) n. 3816/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle carni suine destinati al Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 13,considerando che il regolamento (CEE) n. 3816/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle carni suine destinate al Portogallo ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dalregolamento (CEE) n. 3772/91 ⁽⁵⁾, stabilisce massimali indicativi per l'importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle carni suine per il 1992; che occorre fissare tali massimali per il 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3816/90 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 33.⁽⁵⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 32.

ALLEGATO

(in tonnellate)

| Categoria | Codice NC | Designazione delle merci | Massimale indicativo per il 1993 |
|------------|--|--|--|
| 1 | 0103 | Animali vivi della specie suina : | } Totale 2 500 (peso vivo) di cui 625 per trimestre (!) |
| | ex 0103 91 | - - di peso inferiore a 50 kg : | |
| | 0103 91 10 | - - - delle specie domestiche | |
| | ex 0103 92 | - - di peso uguale o superiore a 50 kg : | |
| | 0103 92 11 | - - - delle specie domestiche : | |
| | 0103 92 19 | - - - - scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg | |
| 2 | 0203 | Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate : | } Totale 41 500 di cui 10 375 per trimestre (!) |
| | | - fresche o refrigerate : | |
| | ex 0203 11 | - - in carcasse o mezzene : | |
| | 0203 11 10 | - - - di animali della specie suina domestica | |
| | ex 0203 12 | - - prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati : | |
| | | - - - di animali della specie suina domestica : | |
| | 0203 12 11 | - - - - prosciutti e loro pezzi | |
| | 0203 12 19 | - - - - spalle e loro pezzi | |
| | ex 0203 19 | - - altre : | |
| | | - - - di animali della specie domestica : | |
| | 0203 19 11 | - - - - parti anteriori e loro pezzi | |
| | 0203 19 13 | - - - - lombate e loro pezzi, non disossati | |
| | 0203 19 15 | - - - - pancette (ventresche) e loro pezzi | |
| | | - - - - altre : | |
| | 0203 19 55 | - - - - - disossate | |
| | 0203 19 59 | - - - - - altre | |
| | | - congelate : | |
| | ex 0203 21 | - - in carcasse o mezzene : | |
| | 0203 21 10 | - - - di animali della specie suina domestica | |
| | ex 0203 22 | - - prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati : | |
| | | - - - di animali della specie suina domestica : | |
| | 0203 22 11 | - - - - prosciutti e loro pezzi | |
| | 0203 22 19 | - - - - spalle e loro pezzi | |
| | ex 0203 29 | - - altre : | |
| | | - - - di animali della specie suina domestica : | |
| | 0203 29 11 | - - - - parti anteriori e loro pezzi | |
| | 0203 29 13 | - - - - lombate e loro pezzi, non disossati | |
| 0203 29 15 | - - - - pancette (ventresche) e loro pezzi | | |
| | - - - - altre : | | |
| 0203 29 55 | - - - - - disossate | | |
| 0203 29 59 | - - - - - altre | | |

(!) Se la quantità globale che è stata oggetto di domande nel corso di un trimestre è inferiore al quantitativo disponibile in quel trimestre, la differenza viene aggiunta al quantitativo disponibile per il trimestre successivo.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3835/92 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3817/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna ed il Portogallo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3817/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3773/91 ⁽⁵⁾, fissa i massimali indicativi per l'importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame per il 1992; che occorre fissare tali massimali per il 1993;

considerando che, per facilitare il commercio con il Portogallo delle uova destinate al consumo, è opportuno

aumentare le quantità massime che possono essere richieste in una settimana da uno stesso operatore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3817/90 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 5, primo trattino, il quantitativo di « 20 t » è sostituito da « 60 t ».
- 2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 34.

ALLEGATO

| Categoria Sottogruppo | Codice NC | Designazione delle merci | Massimale indicativo 1993 (*) |
|-----------------------|------------|--|--|
| 1 | 0407 00 30 | Uova diverse dalle uova da cova | 7 000 t di cui 1 750 t per trimestre |
| 2 | 2 a) | 0105 11 Galli e galline, vivi, delle specie domestiche, di peso inferiore o uguale a 185 g | 7 milioni di unità (2), di cui 1,75 milioni per trimestre |
| | 2 b) | ex 0407 00 19 Uova da cova di galline delle specie domestiche | |
| 3 | 3 a) | 0105 19 10 Oche e tacchini, vivi, delle specie domestiche, di peso inferiore o uguale a 185 g | 3 milioni di unità (2), di cui 750 000 unità per trimestre |
| | 3 b) | 0407 00 11 Uova da cova di tacchini o di oche | |
| 4 | 4 a) | 0105 91 00 Galli e galline, vivi, delle specie domestiche, di peso superiore a 185 g | 13 000 t (3), di cui 3 250 t per trimestre |
| | 4 b) | 0207 10 15 0207 10 19 0207 21 10 0207 21 90 0207 39 13 0207 41 11 Galli e galline non tagliati a pezzi, freschi, refrigerati o congelati, denominati « polli 70 % » o « polli 65 % » o « polli altrimenti presentati » Metà o quarti di galli e di galline, freschi, refrigerati o congelati | |
| 5 | 5 a) | 0105 99 30 Tacchini e tacchine delle specie domestiche, di peso superiore a 185 g | 2 100 t (3), di cui 525 t per trimestre |
| | 5 b) | 0207 10 31 0207 10 39 0207 22 10 0207 22 90 0207 39 33 0207 42 11 Tacchini e tacchine non tagliati a pezzi, freschi, refrigerati o congelati, denominati « tacchini 80 % » o « tacchini 73 % » o « tacchini altrimenti presentati » Metà o quarti di tacchini e tacchine freschi, refrigerati o congelati | |

(1) Se la quantità globale che è stata oggetto di domande nel corso di un trimestre è inferiore al quantitativo disponibile in quel trimestre, la differenza viene aggiunta al quantitativo disponibile per il trimestre successivo.

(2) Equivalente uova da cova: 1 pulcino = 1,25 uova da cova.

(3) Equivalente uova da cova; 1 tacchino giovane = 1,4 uova da cova.

(4) Equivalente peso carcasce; 100 kg peso vivo = 70 kg peso carcasce.

(5) Equivalente peso carcasce; 100 kg peso vivo = 75 kg peso carcasce.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3836/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 641/86 che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli importati in Portogallo che figurano nell'allegato XXII dell'atto di adesione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, ha determinato le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 641/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti del settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli importati in Portogallo che figurano nell'allegato XXII dell'atto di adesione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3428/92⁽⁶⁾, ha in particolare fissato i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1992;

considerando che i bilanci di previsione relativi a tali prodotti sono stati stabiliti secondo la procedura di cui

all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽⁸⁾;

considerando che tali bilanci consentono di fissare i massimali indicativi per i prodotti in causa per il 1993; che, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2 dell'atto di adesione, i massimali devono essere fissati tenendo conto di una certa progressività rispetto alle correnti di scambio tradizionali, in modo da garantire un'apertura armoniosa e graduale del mercato; che a tal fine, per il 1993, è opportuno aumentare del 40 % i massimali indicativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 641/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1) I massimali indicativi, di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, sono fissati in allegato per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1993. »

2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU n. L 347 del 28. 11. 1992, pag. 42.

⁽⁷⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

| <i>(in tonnellate)</i> | | |
|------------------------|--|---------------------------------|
| Codice NC | Designazione delle merci | Entità dei massimali indicativi |
| (1) | (2) | (3) |
| 0812 | Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate : | } 2 031 |
| 0812 10 00 | — Ciliegie | |
| 0812 20 00 | — Fragole | |
| 0812 90 50 | — — Ribes nero (cassis) | |
| 0812 90 60 | — — Lamponi | |
| 0812 90 90 | — — altre | |
| 0812 90 10 | — — Albicocche | 150 |
| 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | 2 169 |
| 2008 | Frutta ed alte parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove : | } 2 169 |
| 2008 20 91 | — — — — superiore o uguale 4,5 kg | |
| 2008 20 99 | — — — — inferiore a 4,5 kg | |
| 2008 30 51 | — — — — Segmenti di pompelmi e pomeli | |
| 2008 30 55 | — — — — Mandarini, compresi in tangerini ed i mandarini satsuma; clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi | |
| 2008 30 59 | — — — — altri | |
| 2008 30 71 | — — — — Segmenti di pompelmi e di pomeli | |
| 2008 30 75 | — — — — Mandarini, compresi e tangerini ed i mandarini satsuma; clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi | |
| 2008 30 79 | — — — — altri | |
| 2008 30 91 | — — — — superiore o uguale a 4,5 kg | |
| 2008 30 99 | — — — — inferiore a 4,5 kg | |
| 2008 40 59 | — — — — altre | |
| 2008 40 91 | — — — — superiore o uguale a 4,5 kg | |
| 2008 40 99 | — — — — inferiore a 4,5 kg | |
| 2008 50 61 | — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % | |
| 2008 50 69 | — — — — altre | |
| 2008 50 71 | — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 % | |
| 2008 50 79 | — — — — altre | |
| 2008 50 91 | — — — — superiore o uguale a 4,5 kg | |
| 2008 50 99 | — — — — inferiore a 4,5 kg | |
| 2008 60 71 | — — — — Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>) | |
| 2008 60 79 | — — — — altre | |
| 2008 60 91 | — — — — Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>) | |
| 2008 60 99 | — — — — altre | |
| 2008 70 69 | — — — — altre | |
| 2008 70 91 | — — — — superiore o uguale a 4,5 kg | |
| 2008 70 99 | — — — — inferiore a 4,5 kg | |
| 2008 80 50 | — — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg | |

| | | <i>(in tonnellate)</i> |
|------------|---|---------------------------------|
| Codice NC | Designazione delle merci | Entità dei massimali indicativi |
| (1) | (2) | (3) |
| 2008 80 70 | --- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg | } 6 049 |
| 2008 80 91 | ----- superiore o uguale a 4,5 kg | |
| 2008 80 99 | ----- inferiore a 4,5 kg | |
| 2008 92 50 | ----- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg | |
| 2008 92 71 | ----- Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta presenti | |
| 2008 92 79 | ----- altri | |
| 2008 92 91 | ----- superiore o uguale a 4,5 kg | |
| 2008 92 99 | ----- inferiore a 4,5 kg | |
| 2008 99 41 | ----- Zenzero | |
| 2008 99 43 | ----- Uva | |
| 2008 99 45 | ----- Prugne | |
| 2008 99 48 | ----- altri | |
| 2008 99 51 | ----- Zenzero | |
| 2008 99 53 | ----- Uva | |
| 2008 99 55 | ----- Prugne | |
| 2008 99 61 | ----- altri | |
| 2008 99 71 | ----- superiore o uguale a 4,5 kg | |
| 2008 99 79 | ----- inferiore a 4,5 kg | |
| 2008 99 99 | ----- altri | |
| 2009 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti : | |
| 2009 20 11 | --- di valore inferiore o uguale a 30 ecu per 100 kg di peso netto | |
| 2009 20 19 | --- altri | |
| 2009 20 91 | --- di valore inferiore o uguale a 30 ecu per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % | |
| 2009 20 99 | --- altri | |
| 2009 30 11 | --- di valore inferiore o uguale a 30 ecu per 100 kg di peso netto | |
| 2009 30 19 | --- altri | |
| 2009 30 31 | --- contenenti zuccheri addizionati | |
| 2009 30 39 | --- altri | |
| 2009 30 91 | --- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % | |
| 2009 30 95 | --- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % | |
| 2009 30 99 | --- senza zuccheri addizionati | |
| 2009 40 11 | --- di valore inferiore o uguale a 30 ecu per 100 kg di peso netto | |
| 2009 40 19 | --- altri | |
| 2009 40 30 | --- di valore superiore a 30 ecu per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati | |
| 2009 40 91 | --- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % | |
| 2009 40 93 | --- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % | |
| 2009 40 99 | --- senza zuccheri addizionati | |
| 2009 70 11 | --- di valore inferiore o uguale a 22 ecu per 100 kg di peso netto | |
| 2009 70 19 | --- altri | |

| <i>(in tonnellate)</i> | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| Codice NC | Designazione delle merci | Entità dei massimali indicativi |
| (1) | (2) | (3) |
| 2009 70 30 | — — — di valore superiore a 18 ecu per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati | } 6 629 |
| 2009 70 91 | — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % | |
| 2009 70 93 | — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % | |
| 2009 70 99 | — — — — senza zuccheri addizionati | |
| 2009 80 11 | — — — — di valore inferiore o uguale a 22 ecu per 100 kg di peso netto | |
| 2009 80 19 | — — — — altri | |
| 2009 80 32 | — — — — di valore inferiore o uguale a 30 ecu per 100 kg di peso netto | |
| 2009 80 39 | — — — — altri | |
| 2009 80 50 | — — — — di valore superiore a 18 ecu per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati | |
| 2009 80 61 | — — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % | |
| 2009 80 63 | — — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % | |
| 2009 80 69 | — — — — — senza zuccheri addizionati | |
| 2009 80 80 | — — — — di valore superiore a 30 ecu per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati | |
| 2009 80 83 | — — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % | |
| 2009 80 93 | — — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % | |
| 2009 80 95 | — — — — — Succo di frutta della specie <i>Vaccinium macrocarpon</i> | |
| 2009 80 99 | — — — — — altri | |
| 2009 90 11 | — — — — di valore inferiore o uguale a 22 ecu per 100 kg di peso netto | |
| 2009 90 19 | — — — — altri | |
| 2009 90 21 | — — — — di valore inferiore o uguale a 30 ecu per 100 kg di peso netto | |
| 2009 90 29 | — — — — altri | |
| 2009 90 31 | — — — — di valore inferiore o uguale a 18 ecu per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % | |
| 2009 90 39 | — — — — altri | |
| 2009 90 41 | — — — — — con zuccheri addizionati | |
| 2009 90 49 | — — — — — altri | |
| 2009 90 51 | — — — — — con zuccheri addizionati | |
| 2009 90 59 | — — — — — altri | |
| 2009 90 71 | — — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % | |
| 2009 90 73 | — — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % | |
| 2009 90 79 | — — — — — senza zuccheri addizionati | |
| 2009 90 91 | — — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % | |
| 2009 90 93 | — — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % | |
| 2009 90 99 | — — — — — senza zuccheri addizionati | |

REGOLAMENTO (CEE) N. 3837/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3812/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del meccanismo complementare agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Portogallo in provenienza dalla Comunità dei Dieci e dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,
visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3812/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 3775/91⁽⁴⁾, stabilisce un massimale indicativo per il 1992 per le esportazioni di alcuni prodotti lattiero-caseari in Portogallo; che, tenuto conto delle possibilità d'esportazione in provenienza dalla Comunità a Dieci e dalla Spagna e al fine di proseguire la graduale apertura del mercato portoghese, è opportuno per il 1993 prevedere la fissazione dei massimali indicativi aumentandoli del 30 %; che a tal uopo occorre sostituire l'allegato del regolamento (CEE) n. 3812/90;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3812/90 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, l'anno 1992 è sostituito da 1993.
- 2) Il testo dell'allegato è sostituito dal seguente:

** ALLEGATO***MASSIMALI INDICATIVI**

| | | <i>(in tonnellate)</i> |
|------------|---|---|
| Codice NC | Designazione delle merci | Quantità Comunità dei Dieci e Spagna |
| 0406 90 21 | Cheddar | 221 |
| 0406 90 23 | Edam | 749 |
| 0406 90 77 | Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø | 749 |
| 0406 90 79 | Esrom, Italice, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio | 476 |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 41.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3838/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 643/86 che fissa le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione per quanto riguarda i massimali indicativi per l'anno 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251, paragrafi 1 e 2,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, definisce il regime applicabile negli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo; che in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, il meccanismo precitato si applica egualmente ai prodotti in causa in provenienza dalla Spagna, a partire dal primo gennaio 1991;

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3635/91⁽⁶⁾, ha, tra l'altro, fissato i massimali indicativi previsti dall'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione per taluni prodotti della floricoltura dei codici NC 0602, 0603 e 0604 per l'anno 1992;

considerando che i massimali indicativi in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2 dell'atto di adesione devono

essere determinati con una certa progressività rispetto alle tradizionali correnti di scambi, in modo da garantire un'apertura armonizzata e graduale del mercato; che, a tale scopo, è opportuno, per il 1993, aumentare i massimali indicativi per le piante ornamentali, le rose, i garofani e l'*asparagus plumosus* e per i rosai;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso di sette anni d'applicazione di tale regime, è opportuno, per garantire la stabilità del mercato portoghese, prevedere una ripartizione stagionale dei massimali per taluni di questi prodotti, nonché il loro adattamento alle variazioni stagionali della produzione portoghese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 643/86 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 1 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. I massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, fissati per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1993, sono indicati nell'allegato. »

2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 47.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Massimali indicativi di cui all'articolo 251 dell'atto di adesione, validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993

| Codice NC | Designazione delle merci | Massimale indicativo | |
|-------------------------------|---|----------------------|---------|
| | | in pezzi | in t |
| | Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze ; bianco di funghi (micelio) | | |
| | <i>massimale globale</i> | | |
| 0602 40 90 | — Rosai innestati | 1 250 000 | } 2 938 |
| | — Piante d'appartamento | | |
| | — altri | | |
| 0602 99 91 | — Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee | | |
| 0602 99 99 | — altri | | |
| | <i>di cui</i> | | |
| | — dal 1° gennaio al 30 giugno | | 1 250 |
| | — dal 1° luglio al 31 dicembre | | 1 688 |
| | Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzo o per orna- mento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati | | |
| | <i>massimale globale</i> | | |
| 0603 10 11 e 0603 10 51 | Rose, fresche | 1 375 000 | |
| 0603 10 13 e 0603 10 53 | Garofani, freschi | 13 937 500 | |
| | <i>di cui: dal 1° giugno al 31 ottobre</i> | | |
| 0603 10 11 | Rose | 462 500 | |
| 0603 10 13 | Garofani | 4 650 000 | |
| | Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impre- gnati o altrimenti preparati | | |
| ex 0604 91 90 | Asparagus plumosus | | 4,25 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 3839/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3094/92 che fissa gli importi compensativi « adesione » nel settore dell'olio d'oliva per la campagna 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 473/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime degli importi compensativi « adesione » nel settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che le modalità d'applicazione degli importi compensativi « adesione » sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 583/86 della Commissione ⁽²⁾, che fissa le modalità d'applicazione degli importi compensativi « adesione » nel settore dell'olio d'oliva, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3379/88 ⁽³⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/92 della Commissione ⁽⁴⁾, ha fissato gli importi compensativi « adesione » nel settore dell'olio d'oliva per la campagna 1992/1993;considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, del 28 dicembre 1992, relativo all'applicazione del prezzo comune d'intervento dell'olio d'oliva in Spagna, ha disposto l'applicazione del prezzo d'intervento comune in Spagna a partire dal 1° gennaio 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3094/92 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43.⁽²⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 72.⁽⁴⁾ GU n. L 311 del 28. 10. 1992, pag. 20.⁽⁵⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

Olio d'oliva

(ECU/100 kg)

| Codice NC | Tabella | Codice addizionale | Note | Importo compensativo « adesione » da riscuotere (-) o da concedere (+) nei seguenti scambi | | |
|------------|---------|--------------------|------|---|-------------------------------|---|
| | | | | dai paesi terzi verso il Portogallo | della CEE verso il Portogallo | dal Portogallo verso i paesi terzi o gli altri paesi della Comunità |
| 1509 10 10 | 1 | 7298 | | — | + 3,88 | - 3,88 |
| | 1 | 7299 | | — | + 3,88 | - 3,88 |
| | 1 | 7314 | | + 6,29 | — | — |
| 1509 10 90 | 2 | 7709 | | — | + 3,88 | - 3,88 |
| | 2 | 7713 | | — | + 6,29 | - 6,29 |
| | 2 | 7714 | | + 6,29 | — | — |
| 1509 90 00 | 3 | 7717 | | — | + 4,04 | - 4,04 |
| | 3 | 7718 | | — | + 6,45 | - 6,45 |
| | 3 | 7719 | | + 6,45 | — | — |
| 1510 00 10 | 4 | 7724 | | — | + 1,82 | - 1,82 |
| | 4 | 7729 | | — | + 1,82 | - 1,82 |
| | 4 | 7733 | | + 4,23 | — | — |
| 1510 00 90 | 5 | 7734 | | — | + 2,18 | - 2,18 |
| | 5 | 7737 | | — | + 4,59 | - 4,59 |
| | 5 | 7738 | | + 4,59 | — | — |

ALLEGATO II

Prodotti contenenti olio d'oliva

(ECU/100 kg)

| Codice NC | Importo compensativo « adesione » da riscuotere (-) o da concedere (+) nei seguenti scambi | |
|------------|---|--|
| | dai paesi terzi o dalla CEE verso il Portogallo | |
| 0709 90 39 | + 0,85 | |
| 0711 20 90 | + 0,85 | |
| 1522 00 31 | + 1,94 | |
| 1522 00 39 | + 3,10 | |
| 2306 90 19 | + 0,15 | |

Nota: Per gli scambi contrari invertire i segni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3840/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, i carciofi e i meloni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3818/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3831/92⁽⁴⁾, ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, i carciofi e i meloni;considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato «MCS»;considerando che il regolamento (CEE) n. 3134/92 della Commissione⁽⁷⁾ ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 31 dicembre 1992; che le previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato, inducono a definire, per i prodotti di cui trattasi, eccettuate i carciofi, un periodo I; che, sulla base di dette modalità, risulta opportuno stabilire per i carciofi un periodo II; che, tenuto conto dell'estrema sensibilità del mercato di questo prodotto, è opportuno determinare massimali indicativi per periodi molto brevi, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3210/89;

considerando che è d'uopo disporre che si applichino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole, nonché alle varie notifiche che

gli Stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento dei MCS;

considerando che, data la necessità di disporre di informazioni precise, è d'uopo prescrivere che le comunicazioni relative al controllo statistico degli scambi siano trasmesse alla Commissione con frequenza e regolarità;

considerando che in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie⁽⁸⁾, la regolamentazione in vigore per la Spagna peninsulare si applica alla spedizione dei prodotti originari delle isole Canarie verso le altre zone della Comunità a partire dal 1° luglio 1991; che di conseguenza i dati relativi ai prodotti canaresi devono essere presi in considerazione al momento dell'applicazione del regime del meccanismo complementare agli scambi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i pomodori e i meloni rientranti nei codici specificati in allegato, sono indicati nell'allegato stesso.

2. Per i carciofi di cui al codice NC 0709 10 00:

- i massimali indicativi previsti all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, nonché
- i periodi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

sono determinati nell'allegato.

Articolo 2

1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, esclusi gli articoli 5 e 7.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.⁽²⁾ Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.⁽⁴⁾ Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.⁽⁷⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 21.⁽⁸⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.

Tuttavia, la comunicazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento ha luogo entro ciascun martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

2. Le comunicazioni previste all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sottoposti al periodo II o al periodo III, vengono trasmesse alla Commissione entro il martedì di ogni settimana per la settimana precedente.

Durante l'applicazione del periodo I, le comunicazioni sono effettuate una volta al mese, entro il cinque di ogni mese per i dati del mese precedente; se del caso la comunicazione reca l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 all'atto di adesione

Periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 1993

| Designazione delle merci | Codice NC | Periodo |
|--------------------------|------------|---------|
| Pomodori | 0702 00 10 | I |
| Meloni | 0807 10 90 | I |

| Designazione delle merci | Codice NC | Massimali indicativi (in t) | Periodo |
|--------------------------|------------|-----------------------------|---------|
| Carciofi | 0709 10 00 | 6 000 | II |